

Sindacale

- S25-26 - Ammortizzatori sociali – Massimali di CIGO/CIGS e NASpl per anno 2026 – INPS, circolare n. 4/2026 - Comunicati dall'Inps gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell'indennità di disoccupazione NASpl, in vigore dal 1° gennaio 2026
- S26-26 - Inps, msg. n. 323/2026: proroga delle agevolazioni previdenziali previste per la "Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia" - L'Inps comunica la proroga per l'anno 2026 delle agevolazioni previdenziali previste per la "Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia"

Fiscalità

- F8-26 - Polizza catastrofale per le imprese: aggiornato il dossier ANCE - Aggiornato il dossier sull'obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali. Il documento fornisce un quadro normativo completo e le indicazioni operative per l'applicazione dell'obbligo normativo. Il dossier tiene conto delle ultime interpretazioni fornite dal MIMIT e ANIA

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U15-26 - RENTRI: termini per la cancellazione dei soggetti non obbligati all'iscrizione - Il MASE ha fissato al 30 marzo il termine per presentare la pratica di cancellazione per i soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI con la Legge di bilancio 2026
- U16-26 - Aperto il nuovo Portaltermico, la procedura online di accesso all'incentivo del Conto Termico 3.0 - Attivo il Portaltermico 3.0 per accedere agli incentivi del Conto Termico. Il GSE ha pubblicato una Guida all'utilizzo mentre continua a svolgere i webinar informativi sulle Regole applicative

Lavori Pubblici

- LL.PP.3-26 - In Gazzetta Ufficiale la Legge di riforma della Corte dei Conti - Nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2026, la legge n. 1 del 2026 Corte dei conti: pubblicata la legge n. 1/2026 su responsabilità amministrativa e controlli
- LL.PP.4-26 - Trasparenza sui pagamenti delle PA: nuovi schemi ANAC obbligatori e in sperimentazione - Trasparenza sui pagamenti delle PA: nuovi schemi ANAC obbligatori e in sperimentazione

Varie

- V4-26 - In pista il sistema Italia: il nuovo numero di AnceMag su Olimpiadi e infrastrutture come leva di sviluppo - Infrastrutture, sviluppo e futuro del Paese al centro del nuovo numero di Ance Mag, dedicato allo Speciale Olimpiadi invernali Milano Cortina. Dall'intervista al viceministro Edoardo Rixi alle analisi delle firme del giornalismo nazionale sulle ricadute economiche del grande evento, il magazine racconta come le Olimpiadi possano diventare un volano di crescita sostenibile. Spazio anche a grandi eventi, politiche industriali, Piano Casa e sicurezza del territorio. Il numero è disponibile in formato cartaceo e digitale
- V5-26 - Invito eventi Regione FVG - WEBINAR SU BANDI REGIONALI PER NUOVI INSEDIAMENTI/AMPLIAMENTI E PER RICONVERSIONE SITI PRODUTTIVI DEGRADATI
- V6-26 - Invito eventi Regione FVG - POLITICHE ABITATIVE: NORME, PROGRAMMI E PROSPETTIVE NELL'AGENDA REGIONALE

S25-26 - Ammortizzatori sociali – Massimali di CIGO/CIGS e NASpl per anno 2026 – INPS, circolare n. 4/2026

Comunicati dall'Inps gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell'indennità di disoccupazione NASpl, in vigore dal 1° gennaio 2026

Con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, l'INPS ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS) e dell'indennità di disoccupazione NASpl in vigore dal 1° gennaio 2026.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

In premessa, l'Istituto ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sussiste un unico massimale del trattamento di integrazione salariale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore (comma 5-bis dell'art. 3 del D. Lgs. n. 148/2015; vedasi notizia S11-22 di ANCE FVG Informa n°5/2022).

L'Inps ricorda, altresì, che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, il suddetto massimale è incrementato nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (comma 6 del citato art. 3).

Ciò premesso, si riporta di seguito l'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS) in vigore dal 1° gennaio 2026. Come di consueto, l'importo del massimale è indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%:

Trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 3 comma 5-bis D. Lgs. n. 148/2015

Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.423,69	1.340,56

Il suddetto importo massimo deve essere incrementato nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali (comma 10 del citato art. 3), come di seguito riportato:

Trattamenti di integrazione salariale – Settore edile e lapideo (intemperie stagionali)

Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.708,44	1.608,66

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI

Per l'anno 2026, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità di disoccupazione NASpl è pari a 1.456,72 euro.

Per il medesimo anno, l'importo massimo mensile della predetta indennità non può in ogni caso superare 1.584,70 euro.



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Roma, 28/01/2026

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 4

E, per conoscenza,

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO:

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell'assegno di integrazione salariale e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, dell'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS), dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per le attività socialmente utili relativi all'anno 2026

SOMMARIO: *Si riportano le misure, in vigore dal 1° gennaio 2026, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell'assegno di integrazione salariale e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, dell'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS), dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell'indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.*

-

INDICE

1. Premessa
2. *Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai e impiegati agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali (esclusi quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 della presente circolare)*
3. Fondo Credito
 - a) Assegno di integrazione salariale
 - b) Assegno emergenziale
4. Fondo Credito Cooperativo
 - a) Assegno emergenziale
5. Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali
 - a) Assegno di integrazione salariale
6. Indennità di disoccupazione NASpI
7. Indennità di disoccupazione DIS-COLL
8. Indennità di disoccupazione agricola
9. Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS)
10. Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
11. Assegno per attività socialmente utili

1. Premessa

L'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l'importo di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo 3, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 costituisce l'unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia incrementato nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (cfr. i commi 5, 5-bis e 6 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 148/2015).

In attuazione del citato disposto normativo, con la presente circolare viene indicata la misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, dell'importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), del trattamento di integrazione salariale per gli operai e gli impiegati agricoli a tempo indeterminato (CISOA), dell'assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali.

Viene altresì indicata la misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, dell'assegno di integrazione salariale e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, dell'indennità di disoccupazione

NASpI, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola, dell'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS), dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

2. Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai e impiegati agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali (esclusi quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 della presente circolare)

Nella tabella che segue si riporta l'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2026, indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al 5,84%.

Trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.423,69	1.340,56

Tale importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per **intemperie stagionali**, come da tabella che segue.

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile e lapideo (intemperie stagionali)	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.708,44	1.608,66

La previsione dell'importo massimo delle prestazioni, di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

3. Fondo Credito

a) Assegno di integrazione salariale

Si riportano i massimali mensili previsti dall'articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486, e successive modificazioni, per l'assegno di integrazione salariale, aggiornati per l'anno 2026, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi.

Massimali assegno di integrazione salariale	
Retribuzione mensile lorda (euro)	Massimale (euro)
Inferiore a 2.592,03	1.407,77
Compresa tra 2.592,03 – 4.097,35	1.622,62
Superiore a 4.097,35	2.049,90

b) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili previsti dall'articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale n. 83486/2014, e successive modificazioni, per l'assegno emergenziale, aggiornati per l'anno 2026, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi.

L'importo indicato in prima fascia, calcolato sull'80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto normativo di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), del citato decreto interministeriale, tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell'eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all'80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall'azienda nel flusso Uniemens.

Massimali assegno emergenziale		
Retribuzione tabellare annua lorda (euro)	Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)	Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a 49.638,65	2.899,50	2.730,17
Compresa tra 49.638,65 – 65.313,03	3.266,27	
Superiore a 65.313,03	4.571,55	

4. Fondo Credito Cooperativo

a) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili previsti all'articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale 20 giugno 2014, n. 82761, per l'assegno emergenziale, aggiornati per l'anno 2026, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi.

L'importo indicato in prima fascia, calcolato sull'80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell'eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all'80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall'azienda nel flusso Uniemens.

Massimali assegno emergenziale		
Fascia retributiva (euro)	Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)	Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a	2.780,97	2.618,56

46.925,60	
Compresa tra 46.925,60 - 65.448,86	3.740,45
Superiore a 65.448,86	4.350,50

5. Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali

a) Assegno di integrazione salariale

Si riportano i massimali mensili previsti dall'articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale 14 settembre 2023, per l'assegno di integrazione salariale, aggiornati per l'anno 2026, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi.

Massimali assegno di integrazione salariale	
Retribuzione mensile lorda (euro)	Massimale (euro)
Inferiore a 2.592,03	1.407,77
Compresa tra 2.592,03 – 4.097,35	1.622,62
Superiore a 4.097,35	2.049,90

6. Indennità di disoccupazione NASpI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a **1.456,72 euro** per il 2026.

L'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2026, **1.584,70 euro**.

7. Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a **1.456,72 euro** per il 2026.

L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2026, **1.584,70 euro**.

8. Indennità di disoccupazione agricola

In relazione all'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel corso dell'anno 2026 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2025,

trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l'importo massimo stabilito per tale ultimo anno.

Pertanto, tale importo è pari a quello indicato al paragrafo 2 della circolare n. 25 del 29 gennaio 2025, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, ossia pari a **1.404,03 euro**.

9. Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, l'importo giornaliero dell'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS) non può in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

In relazione all'IDIS da liquidare nel corso dell'anno 2026, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2025, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l'importo del minimale giornaliero contributivo per tale ultimo anno.

Pertanto, tale importo è pari a **57,32 euro**, come indicato al paragrafo 1 della circolare n. 26 del 30 gennaio 2025.

10. Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 144, lettera d), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell'anno 2026 (reddito dichiarato nell'anno che precede la presentazione della domanda) è pari a **12.749,18 euro**.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 148, della legge n. 213/2023, l'importo mensile dell'ISCRO per l'anno 2026 non può essere inferiore a **255,53 euro** e superiore a **817,69 euro**.

11. Assegno per attività socialmente utili

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondosociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2026, a **707,19 euro**. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

S26-26 - Inps, msg. n. 323/2026: proroga delle agevolazioni previdenziali previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”

L’Inps comunica la proroga per l’anno 2026 delle agevolazioni previdenziali previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”

Con il messaggio n. 323/2026, l’Inps comunica la proroga per l’anno 2026 delle agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”, disposta dalla legge di bilancio 2026.

In via preliminare, l’Istituto ricorda che l’articolo 46, comma 2, lettera d), del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, a favore dei datori di lavoro, a seguito dell’istituzione della Zona Franca Urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a fare data dal 24 agosto 2016.

L’agevolazione, inizialmente prevista per i periodi di imposta 2017 e 2018, è stata successivamente prorogata – nel rispetto dei limiti di spesa e del regime de minimis in materia di aiuti di Stato – ai periodi di imposta dal 2019 al 2025.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 591, della legge di bilancio 2026, ha disposto una ulteriore estensione dell’esenzione in esame al periodo di imposta 2026.

Pertanto, l’Inps comunica che, in presenza dei requisiti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa, l’esonero in esame è riconosciuto anche per il periodo di imposta 2026.

Per completezza, l’Inps ricorda che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è l’Autorità competente per la concessione delle agevolazioni in esame.

I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del citato Dicastero possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2026). In ordine alla modalità di fruizione delle agevolazioni in trattazione, restano confermate le indicazioni operative fornite nella circolare Inps n. 48/2019.

Infine, l’Istituto ricorda che le agevolazioni possono essere fruite – in coerenza con le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 10 aprile 2013, come modificato dal decreto interministeriale 5 giugno 2017 – attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE).

A tale proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni in commento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, a oggi, i codici tributo “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165” e “Z166”.



Direzione Centrale Entrate

Roma, 30-01-2026

Messaggio n. 323

OGGETTO: Proroga delle agevolazioni di natura previdenziale previste per la "Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia". Disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

L'articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, a seguito dell'istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a fare data dal 24 agosto 2016.

I periodi di imposta per i quali è concessa l'esenzione in trattazione, originariamente circoscritti agli anni 2017 e 2018, ai sensi del comma 4 del citato articolo 46, sono stati prolungati – sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime *de minimis* in materia di aiuti di Stato – anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 (cfr. la circolare n. 48 del 29 marzo 2019 e i messaggi n. 3674 del 12 ottobre 2020, n. 389 del 25 gennaio 2023, n. 927 del 4 marzo 2024 e n. 2399 del 30 luglio 2025)[\[1\]](#).

Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che l'articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto una ulteriore estensione dei periodi di imposta, per i quali è concessa l'esenzione in trattazione, disponendo che: *"Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all'anno 2026 [...]".*

Pertanto, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in presenza dei

presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa, è riconosciuto, per effetto della novella normativa, anche per il periodo di imposta 2026.

Per completezza, si rammenta che il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* è l'Autorità competente in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni contributive in oggetto.

I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del citato Dicastero possono utilizzare il credito verso l'erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all'Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2026). In ordine alla modalità di fruizione delle agevolazioni in trattazione, restano confermate le indicazioni operative fornite nella citata circolare n. 48/2019.

Si rammenta, infine, che le agevolazioni in trattazione possono essere fruite – in coerenza con le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 10 aprile 2013, come modificato dal decreto interministeriale 5 giugno 2017 – attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento "F24", da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). A tale proposito, ai fini dell'utilizzo in compensazione, a mezzo modello "F24", delle agevolazioni previste dall'articolo 46 in commento, l'Agenzia delle Entrate ha istituito, a oggi, i codici tributo "Z148", "Z149", "Z150", "Z162", "Z164", "Z165" e "Z166"[\[2\]](#).

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

[\[1\]](#) Cfr. l'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'articolo 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118.

[\[2\]](#) Cfr. le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 160/E del 21 dicembre 2017, n. 45/E del 19 giugno 2018, n. 78/E del 30 agosto 2019, n. 47/E del 13 luglio 2021, n. 32/E del 24 giugno 2022 e n. 31/E del 22 giugno 2023.

F8-26 - Polizza catastrofale per le imprese: aggiornato il dossier ANCE

Aggiornato il dossier sull'obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali. Il documento fornisce un quadro normativo completo e le indicazioni operative per l'applicazione dell'obbligo normativo. Il dossier tiene conto delle ultime interpretazioni fornite dal MIMIT e ANIA

L'obbligo assicurativo

Con la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, articolo 1, commi 101-111) è stato introdotto l'obbligo assicurativo per la copertura dei rischi catastrofali. La previsione normativa impone a tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, che sono tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali causati direttamente da eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Rinviando per un'analisi approfondita su tutti gli aspetti operativi dell'obbligo assicurativo al dossier allegato si ricordano qui due aspetti importanti:

I termini per assicurarsi (alcuni dei quali scaduti):

A seguito delle modifiche apportate dai decreti legge n. 39/2025 e n. 200/2025, il termine per la sottoscrizione della polizza catastrofale è stato differenziato:

- 31 marzo 2025 per le grandi imprese.
- 1° ottobre 2025 per le medie imprese.
- 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese.
- 31 marzo 2026 per le sole imprese della pesca, acquacoltura, turistico ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande.

Le conseguenze dell'inadempimento

Sebbene la legge non preveda sanzioni pecuniarie immediate per le imprese, la mancata sottoscrizione della polizza assicurativa potrebbe impedire alle imprese di accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie di natura pubblica. In merito a tale aspetto l'ANCE è intervenuta più volte nelle sedi competenti per richiedere una formulazione più circoscritta di tale previsione che altrimenti potrebbe penalizzare eccessivamente le imprese. A tal fine l'ANCE sta monitorando altresì le diverse casistiche operative che potrebbero interessare le imprese.

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER LE IMPRESE CONTRO I DANNI CATASTROFALI

ASPETTI OPERATIVI

febbraio 2026

L'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER LE IMPRESE CONTRO I DANNI CATASTROFALI: ASPETTI OPERATIVI

OBBLIGO ASSICURATIVO: I RIFERIMENTI NORMATIVI

- Con la **Legge di Bilancio 2024** (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, articolo 1, commi 101-111) è stato introdotto l'**obbligo assicurativo per la copertura dei rischi catastrofali**.

La previsione normativa impone a **tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia**, che sono **tenute all'iscrizione nel registro delle imprese**, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali **causati direttamente da eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni**.

L'obbligo assicurativo, come chiarito anche dall'ANIA nelle sue FAQ, è bilaterale ossia vige sia per le imprese che devono assicurarsi che per le compagnie di assicurazione che devono assicurare.

- Il **Decreto Ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025** ha definito le modalità operative per l'attuazione dell'obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali. Tuttavia, è importante notare che alcune disposizioni di questo decreto, che risultano non più coerenti con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 39/2025, dovrebbero considerarsi al momento superate salvo successivi adeguamenti.
- Il **Decreto-legge n. 39 del 31 marzo 2025** convertito con modificazioni nella **Legge 27 maggio 2025 n. 78** (pubblicata in GU 124 del 30/5/2025) ha previsto principalmente una ridefinizione delle **scadenze** per l'adempimento dell'obbligo assicurativo introducendo poi alcune **specifiche modifiche normative** volte a chiarire alcuni aspetti operativi.
- Con **Decreto 18 giugno 2025** il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stabilito che il possesso della polizza assicurativa rappresenta un requisito essenziale per accedere ai contributi e agli incentivi gestiti dalla Direzione Generale per le Imprese elencati all'articolo 1 comma 4 del suddetto DM. L'avvenuto adempimento dell'obbligo verrà controllato sia al momento della richiesta dell'agevolazione, sia all'atto dell'erogazione dei fondi.
- Il D. Lgs. 7 novembre 2025, n. 184 recante il Codice degli incentivi ha ulteriormente chiarito (art. 9 comma 1 lettera f) che **è sempre precluso l'accesso alle agevolazioni per le imprese che non hanno adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi**, ferma restando la disciplina specifica delle cause di esclusione contenuta comunque nei bandi di concessione. Il Decreto fornisce la seguente definizione di

«agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all'articolo 12.

La preclusione all'accesso alle agevolazioni, secondo quanto indicato dal decreto non opera, tuttavia, nel caso di incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziato, nonché nel caso di incentivi fiscali in materia di accisa. Tale previsione riguarda anche gli incentivi contributivi.

Per completare il quadro normativo si segnala che **l'articolo 23 della Legge quadro sulla ricostruzione post-calamità** (Legge n. 40/2025) ha introdotto una procedura accelerata per la liquidazione parziale e anticipata dei danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo subiti da beni (mobili e immobili) strumentali all'attività d'impresa a seguito di eventi calamitosi. **Questa procedura è applicabile solo nei territori per i quali sia stato dichiarato uno stato di ricostruzione di rilievo nazionale.**

In particolare:

- **l'imprenditore può richiedere la liquidazione immediata di un importo pari al 30%** del danno complessivamente indennizzabile, come stimato da una perizia asseverata. La richiesta deve essere inviata all'assicurazione entro 90 giorni dall'evento, anche se il contratto prevede termini diversi.
- L'impresa di assicurazione deve effettuare un sopralluogo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta per verificare i danni e la loro riconducibilità all'evento calamitoso. Se non ci sono contestazioni dopo il sopralluogo, l'assicurazione deve liquidare l'anticipo del 30% entro 5 giorni dal sopralluogo.
- Questa procedura non può essere esclusa o modificata dalla volontà delle parti nel contratto, e l'assicurazione non può opporre eccezioni per ritardare il pagamento dell'anticipo.

OBBLIGO ASSICURATIVO: LE SCADENZE PER ASSICURARSI

Con le modifiche apportate dal Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 e, da ultimo dal Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200, il termine per assicurarsi, inizialmente fissato per tutte le imprese al 31 dicembre 2024 e poi al 31 marzo 2025 dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, è stato **differenziato** in base alla tipologia di impresa.

Questi i termini previsti (alcuni dei quali scaduti):

- **31 marzo 2025** per le **grandi imprese**.
- **1° ottobre 2025** per le **medie imprese**.
- **31 dicembre 2025** per le **piccole e microimprese**.
- **31 marzo 2026** per le sole imprese della pesca, acquacoltura, turistico ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande.

Di seguito un'analisi dettagliata delle misure normative, che include le interpretazioni fornite sia dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (<https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq>) sia da ANIA nelle sue FAQ (<https://ania.it/web/ania/polizza-cat-nat-per-le-imprese>) a cui si rimanda per completezza.

CHI DEVE ASSICURARSI ?

L'obbligo di stipulare un'assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici, come previsto dall'articolo 1 comma 101 della legge 213/2023 e come anche chiarito dalla relazione illustrativa del DM n. 18/2025 riguarda **tutte le imprese che sono tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità**. Questo include sia le imprese con sede legale in Italia sia quelle con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione nel territorio italiano.

ESCLUSIONI

✓ IMPRESE AGRICOLE

Sono **escluse** dall'obbligo assicurativo, per espressa previsione normativa, **le imprese agricole** che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse di cui all'art. 2135 del codice civile.

✓ ATTIVITA' ISCRITTE SOLO AL REA

La normativa, infatti, **non menziona il REA (Repertorio Economico Amministrativo)** in relazione all'obbligo assicurativo. Pertanto, rileva esclusivamente l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

ENTRO QUANDO OCCORRE ASSICURARSI ?

I termini per assicurarsi sono stati **differenziati in base alle dimensioni dell'impresa**:

- **31 marzo 2025** per le **grandi imprese**.
- **1° ottobre 2025** per le **medie imprese**.
- **31 dicembre 2025** per le **piccole e microimprese**.
- **31 marzo 2026** per le sole piccole e micro imprese della pesca, acquacoltura, turistico ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande.

Il criterio per definire la tipologia di impresa media, piccola o micro è contenuto nella Raccomandazione 2003/361/CE in base alla quale: la categoria delle PMI include le imprese con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

All'interno delle PMI, si distinguono ulteriormente:

- **Piccole imprese**: quelle con meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

- **Microimprese:** quelle con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Si considerano **grandi imprese**, secondo i parametri della Direttiva (UE) 2023/2775, le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: totale dello stato patrimoniale: 25 mln/euro; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 mln/euro; numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

QUALI BENI SONO ASSICURABILI ?

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione esso si riferisce alla copertura dei **danni, direttamente cagionati dall'evento calamitoso**, agli immobili di cui all'articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) ossia **le immobilizzazioni materiali a qualsiasi titolo impiegate per l'esercizio dell'attività di impresa** con esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni medesimi (es. proprietario dell'immobile concesso in locazione dove viene svolta l'attività di impresa).

Si tratta in particolare di:

- **terreni** ossia fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- **fabbricati** ossia l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- **impianti e macchinari:** vi rientrano tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
- **attrezzature industriali e commerciali:** vi rientrano macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. (es. macchine operatrici). Come chiarito dal MIMIT i **veicoli iscritti al PRA sono esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa.**

Come precisato in una FAQ del MIMIT le imprese che **non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati** sopra non sono soggetti all'obbligo di stipula dell'assicurazione.

Determinazione del valore dei beni da assicurare

Come specificato dall'articolo 1 comma 3bis del decreto-legge n. 39/2025 il parametro da assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare, coincide, per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo e, per i terreni interessati dall'evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni.

Beni di terzi assicurati dall'impresa

Secondo l'interpretazione fornita dal ministero delle Imprese e del made in Italy e dall'ANIA, alla luce di quanto previsto dall'art. 1 bis comma 2 del decreto-legge 189/2024, in caso di beni, **sia fabbricati che impianti e attrezzature, concessi in locazione, l'affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.**

Il riferimento all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L'imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nelle relative voci anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Sul punto l'articolo 1 comma 3-sexies del decreto-legge n. 39 del 2025 ha previsto ora che se un'impresa assicura beni (come terreni, fabbricati, impianti o macchinari) che non le appartengono ma che sono impiegati nella sua attività, e che non sono già coperti da un'altra polizza assicurativa, **l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofe verrà corrisposto direttamente al proprietario del bene.** L'imprenditore che ha stipulato la polizza ha l'obbligo di comunicare al proprietario l'avvenuta stipulazione. La norma specifica che l'indennizzo ricevuto deve essere **utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati** o per ripristinarne la funzionalità.

Per tutelare l'imprenditore che ha sostenuto l'onere dell'assicurazione, la legge prevede che:

- se il vincolo di destinazione dell'indennizzo al ripristino non viene rispettato dal proprietario, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma per il **lucro cessante** (ossia i mancati guadagni) dovuti all'interruzione dell'attività. Questo risarcimento è limitato al **40% dell'indennizzo** percepito dal proprietario.
- l'imprenditore gode di un **privilegio sul rimborso dei premi pagati** e delle spese contrattuali, nonché per le somme relative al lucro cessante.

Obbligo assicurativo per immobili a uso promiscuo,

Come precisato in una FAQ dell'ANIA se il titolare dell'impresa risiede nello stesso edificio in cui opera la propria azienda, l'obbligo assicurativo sussiste ogniqualvolta l'immobile sia strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa. Di conseguenza, tali strutture devono essere coperte dalla polizza.

Obbligo assicurativo per immobili con difformità edilizie

Sono assicurabili esclusivamente gli immobili:

- **costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio;**
- **oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.**

La norma precisa che per gli immobili che, in base ai criteri riportati, non sono assicurabili non spettano indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, ivi incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La modifica normativa è servita a chiarire un aspetto fondamentale ossia che le compagnie assicurative sono tenute ad assicurare **esclusivamente gli immobili in regola dal punto di vista edilizio.**

Al di là di ciò si evidenzia, tuttavia, che il riferimento agli immobili "*la cui ultimazione risale ad una data in cui il rilascio del titolo edilizio non era obbligatorio*" appare improprio e sarebbe stato più corretto riferirsi semplicemente all'epoca di realizzazione dell'immobile. Inoltre, l'espressione "*valido titolo edilizio*" è considerata ridondante dato che "titolo edilizio" implica già la sua validità giuridica.

Obbligo assicurativo per immobili in costruzione

Secondo l'interpretazione fornita dal ministero delle Imprese e del made in Italy i beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

Obbligo assicurativo per le merci

Come chiarito dall'ANIA, le **merci** non rientrano nel perimetro dell'obbligo assicurativo.

Obbligo assicurativo per attività d'impresa in abitazione

Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, se un imprenditore svolge la propria attività all'interno della propria abitazione, l'**obbligo assicurativo si applica unicamente alla porzione dell'edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.**

Obbligo assicurativo per macchinari e attrezzature presso i cantieri edili

Come precisato anche dall'ANIA qualora non beneficino di coperture specifiche per il cantiere, le imprese edili dovranno comunque assicurare i beni strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

I veicoli iscritti al PRA non sono tenuti all'obbligo assicurativo per danni catastrofali.

QUALI DANNI NON SONO ASSICURABILI ?

Come chiarito dall'ANIA la polizza obbligatoria **copre esclusivamente i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto**, mentre non sono coperti i danni indiretti (ad esempio, la business interruption).

Come previsto dall'articolo 1 comma 2 del DM 18/2025 **non sono coperti i danni:**

- conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

QUALI EVENTI NATURALI (RISCHI) RIENTRANO NELLA COPERTURA OBBLIGATORIA ?

Gli eventi catastrofici che determinano l'indennizzabilità dei danni sono: **alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana**.

Cosa si intende per alluvione, inondazione ed esondazione?

Secondo ANIA nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: *“fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali”*.

Cosa si intende per sisma?

Secondo ANIA nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: *“sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma”*.

Cosa si intende per frana?

Secondo ANIA nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: *“movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua”*.

Non sono considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi: “

- la mareggiata; la marea;
- il maremoto;
- la penetrazione di acqua marina;
- la variazione della falda freatica;
- l’umidità;
- lo stillicidio;
- il trasudamento;
- l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (**cosiddette “bombe d’acqua”**)”.

Non possono essere considerati “sisma” e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi:

- le eruzioni vulcaniche;
- il fenomeno del bradisismo;
- la subsidenza;
- le valanghe;
- le slavine;
- le alluvioni;
- le inondazioni;
- le esondazioni;
- gli allagamenti;
- le mareggiate;
- l’umidità;
- lo stillicidio;
- il trasudamento;
- l’infiltrazione e le penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto.

Non possono essere considerati “frana” e quindi **sono automaticamente esclusi dalla polizza**, i seguenti eventi:

- il sisma;
- l'alluvione;
- l'inondazione e l'esondazione;
- le eruzioni vulcaniche;
- il bradisismo;
- la subsidenza;
- le valanghe e le slavine;
- il movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra.

Inoltre, sono escluse *“le frane dovute ad errori di progettazione/ costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori. Restano escluse frane già note o potenzialmente già note”*.

QUALI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE SONO ABILITATE ?

Le imprese autorizzate alla stipula sono le imprese abilitate all'esercizio in Italia del “Ramo 8” (*incendio ed elementi naturali*).

Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

COSA SUCCEDDE IN CASO DI INADEMPIMENTO A SOTTOSCRIVERE LE POLIZZE ?

L'articolo 1, comma 102 della legge n. 213/2023 ha previsto che per le imprese soggette all'obbligo di assicurazione dell'inadempimento si deve tenere conto *“ai fini dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”*. Questa valutazione sarà applicata anche in riferimento alle agevolazioni previste in conseguenza di eventi calamitosi o catastrofici.

L' applicazione delle misure sanzionatorie vale solo a partire dalla data in cui l'obbligo assicurativo diventa effettivo per ciascuna categoria.

Come chiarito dal MIMIT la norma non determina in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e

comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo.

Per quanto attiene alle misure di competenza, il MIMIT ha specificato di essere orientato a tener conto dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo precludendo l'accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempienti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo.

E' stato inoltre specificato che la valutazione in merito all'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell'impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla Legge n. 213/2023 nell'ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata. Non opera pertanto in forma retroattiva e non riguarda anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini di entrata in vigore dell'obbligo assicurativo.

Permangono alcune **criticità** nell'applicazione di tale previsione sanzionatoria. Un punto cruciale riguarda la **definizione esatta di "contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche"**. Questa ambiguità rende difficile per le imprese comprendere appieno le potenziali conseguenze del mancato adempimento, lasciando incertezza su quali agevolazioni possano essere a rischio.

Al riguardo si segnala che Il D. Lgs. 7 novembre 2025, n. 184 recante il Codice degli incentivi ha chiarito (art. 9 comma 1 lettera f) che **è sempre precluso l'accesso alle agevolazioni per le imprese che non hanno adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi**, ferma restando la disciplina specifica delle cause di esclusione contenuta comunque nei bandi di concessione. Il Decreto fornisce la seguente definizione di «agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all'articolo 12.

La preclusione all'accesso agli incentivi non opera, tuttavia, per gli **incentivi fiscali "automatici"**, ossia per le agevolazioni fiscali non soggette ad una valutazione o istruttoria preventiva in merito alla loro spettanza, considerandosi tali anche quelle per le quali le verifiche siano finalizzate unicamente a garantire il rispetto delle risorse stanziare. Sono, inoltre, fuori dall'obbligo di stipula gli **incentivi fiscali in materia di accisa** e gli **incentivi contributivi**.

Al di fuori di tali ipotesi, la previsione contenuta nel Codice degli Incentivi sembrerebbe sancire un regime di **esclusione automatica dall'accesso agli incentivi in caso di inadempimento** diventando il possesso della polizza di fatto un requisito di regolarità.

Nonostante i chiarimenti normativi, rimane fondamentale per le imprese monitorare i singoli bandi di concessione, che dovranno dettagliare le specifiche cause di esclusione e le modalità di verifica della copertura assicurativa.

DETERMINAZIONE E ADEGUAMENTO PERIODICO DEI PREMI

L'art. 4 del DM n. 18/2025 stabilisce che il premio assicurativo, ossia l'importo che l'assicurato deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione, **“è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità/rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati”**.

In base a questa definizione, che riprende quanto statuito dal comma 4 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) le imprese localizzate nei territori caratterizzati da un rischio catastrofe elevato saranno chiamate, verosimilmente, a corrispondere premi molto più elevati rispetto alle imprese localizzate in zone del paese meno rischiose.

Da informazioni informali, il valore medio nazionale del premio potrà oscillare tra il 2 e il 4 per mille. E' facilmente prevedibile, però, che nelle zone caratterizzate da maggiore rischio, il premio possa collocarsi al di sopra di questo intervallo di prezzo.

CAPACITÀ DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DELLE IMPRESE ASSICURATRICI

Il comma 1 dell'art. 5 del DM n. 18/2025, riprendendo quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2024, stabilisce che **“ai fini dell'adempimento dell'obbligo a contrarre, le imprese di assicurazione autorizzate in Italia nell'ambito del sistema di gestione dei rischi e della propensione al rischio definita dall'organo amministrativo [...], definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti assicurativi [...], la propensione al rischio in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio”**.

Il comma 2 prevede che **“i limiti di tolleranza al rischio di cui al comma 1, sono aggiornati almeno con cadenza annuale e sono definiti con riferimento all'intero portafoglio acquisito su tali rischi, tenendo conto del ricorso ai meccanismi di cessione del rischio, ivi inclusa la cessione a SACE”**.

Il comma 3 statuisce che *“le imprese che superano il limite di tolleranza al rischio di cui al comma 1, cessano l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale. Di tale circostanza viene data immediata informativa all’IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della compagnia”*.

Al momento, dalle elaborazioni effettuate dal sistema delle assicurazioni, non vi sarebbero vincoli patrimoniali sistemici che impedirebbero alle imprese di soddisfare l’obbligo assicurativo.

SCOPERTO, FRANCHIGIE, MASSIMALI O LIMITI DI INDENNIZZO

Ai sensi dell’articolo 1 comma 104 della Legge n. 213/2023 le polizze possono prevedere uno scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno, e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

L’articolo 1. comma 3-ter, del decreto-legge n. 39/2025 ha escluso l’applicabilità di tali limiti alle grandi imprese, come definite dal DM n. 18/2025, e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio. Inoltre, le società controllate e collegate devono aver stipulato un contratto di assicurazione globale relativo all’intero gruppo aziendale.

La definizione di grandi imprese secondo il DM richiamato verte su due elementi che devono essere presenti alla data di chiusura del bilancio: fatturato superiore a 150 milioni di euro; numero di dipendenti pari almeno a 500.

l’articolo 7 del dm 18/2025 fissa 3 fasce di Massimali (o Limiti di indennizzo¹):

Per la fascia **fino a 1 milione di euro** di Somma Assicurata non vi è un massimale perché il Limite di indennizzo è pari alla somma Assicurata;

Per la fascia **da 1 milione a 30 milioni** di Somma Assicurata, il Limite di indennizzo è pari al 70% della Somma Assicurata.

Per la fascia **superiore a 30 milioni** di Somma Assicurata, la determinazione di Massimali o Limiti di indennizzo è rimessa alla **libera negoziazione delle parti**.

¹ Limite di indennizzo: importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell’impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.

TRASPARENZA DELL'OFFERTA ASSICURATIVA

È previsto che le “imprese di assicurazione mettano a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, il documento informativo e le condizioni di contratto praticate sul territorio nazionale”.

OBBLIGO ASSICURATIVO PER LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Le compagnie di assicurazione, in caso di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo sono sottoposte alla irrogazione di sanzioni da parte dell'IVASS.

ADEGUAMENTO DELLE POLIZZE GIA' ESISTENTI

Il DM n. 18/2025 aveva previsto che per le polizze assicurative già in essere e rinnovate prima della pubblicazione del decreto, le condizioni avrebbero dovuto essere adeguate alle nuove disposizioni di legge.

La tempistica per questo adeguamento varia in funzione della modalità di pagamento del premio:

- se il pagamento del premio è annuale, l'adeguamento della polizza avviene al primo rinnovo utile del contratto.
- se, invece, il premio annuale è frazionato o rateizzato, l'adeguamento può essere effettuato in corrispondenza del primo quietanzamento utile.

Tuttavia, è ora fondamentale interpretare tale disposizione alla luce delle diverse scadenze che regolano la decorrenza dell'obbligo assicurativo.

U15-26 - RENTRI: termini per la cancellazione dei soggetti non obbligati all'iscrizione

Il MASE ha fissato al 30 marzo il termine per presentare la pratica di cancellazione per i soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI con la Legge di bilancio 2026

Con la comunicazione del 9 gennaio 2026, il MASE ha chiarito che gli operatori che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge di bilancio 2026, rientrano tra le categorie escluse dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, devono comunque presentare – tramite l' Area Operatori del portale RENTRI – una pratica di cancellazione e che, in assenza di tale adempimento, l'iscrizione è considerata effettuata su base volontaria (vedi news ANCE del 16.1.2026).

Successivamente, in data 30 gennaio 2026, il Ministero ha precisato i termini temporali per la presentazione della domanda di cancellazione. Nello specifico, è stato chiarito che:

- per le domande presentate entro il primo trimestre 2026 (entro il 30 marzo) la cancellazione ha effetto immediato;
- alle domande presentate oltre il 30 marzo 2026 si applicano le disposizioni dell'art. 12, commi 6 e 7, del DM n. 59/2023, con efficacia della cancellazione a partire dall'anno solare successivo.

Il MASE ha infine chiarito che la cancellazione non dà diritto al rimborso dei contributi e dei diritti di segreteria eventualmente già versati.

U16-26 - Aperto il nuovo Portaltermico, la procedura online di accesso all'incentivo del Conto Termico 3.0

Attivo il Portaltermico 3.0 per accedere agli incentivi del Conto Termico. Il GSE ha pubblicato una Guida all'utilizzo mentre continua a svolgere i webinar informativi sulle Regole applicative

Dal 2 febbraio è aperto e attivo il Portaltermico 3.0, la procedura online di accesso agli incentivi del Conto Termico 3.0 disponibile tra i servizi di Efficienza energetica dell' Area Clienti del GSE.

Il Portaltermico 3.0 permette di:

- visualizzare tutti gli edifici e le richieste delle quali si è Soggetti Responsabili [1] , accedendo alla sezione "edifici";
- operare per conto di altri Soggetti Responsabili in qualità di soggetto delegato [2]
-

Per registrarsi o recuperare le credenziali, è possibile consultare la presente pagina . È stata anche pubblicata una Guida al Portaltermico 3.0, qui allegata.

Si ricorda che continuano i webinar informativi, ogni martedì fino al 17 febbraio. A questo link è possibile iscriversi e partecipare (gli eventi vengono comunque registrati e pubblicati).

Quadro sintetico dell'incentivo

Il Conto Termico 3.0 ammette al beneficio le seguenti categorie di soggetti:

- la Pubblica Amministrazione , che ha accesso sia per gli interventi di efficienza energetica (ad es. l'isolamento termico dell'involucro dell'edificio) sia per quelli di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Sono assimilati alla Pubblica Amministrazione – per l'individuazione delle casistiche applicabili – gli enti del Terzo settore, inclusi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, che non svolgono attività di carattere economico;
- i soggetti privati , che hanno accesso per gli interventi di efficienza energetica – solo sugli edifici terziari – e per quelli di produzione di energia termica da fonti rinnovabili – sia in ambito terziario che residenziale;
- le imprese , cui si applica la disciplina dei soggetti privati solo dove essa sia compatibile con le nuove disposizioni specifiche del Titolo V del decreto. Gli ETS che svolgono attività di carattere economico sono assimilati alle imprese.

L'incentivo copre fino al 65% delle spese, con la possibilità di arrivare al 100% per gli edifici dei comuni sotto i 15.000 abitanti e dagli stessi utilizzati, o per interventi su scuole ed edifici sanitari del SSN.

Gli interventi spaziano dall'isolamento termico alla sostituzione di infissi, dall'installazione di pompe di calore e sistemi ibridi all'utilizzo di biomasse e solare termico. Escluse invece le caldaie a condensazione, salvo in sistemi ibridi.

Le risorse a disposizione sono pari a:

- 400 milioni di euro all'anno per gli interventi realizzati dalle amministrazioni

pubbliche;

- 500 milioni di euro all'anno per gli interventi realizzati dai soggetti privati.

Dentro il limite sopra riportato per i soggetti privati, viene fissato un limite annuo di 150 milioni di euro per gli incentivi erogati alle imprese per interventi sugli edifici terziari.

Inoltre, vengono riservati 20 milioni di euro all'anno per l'incentivazione delle diagnosi energetiche della Pubblica Amministrazione, attraverso l'anticipazione del relativo contributo (acconto nella misura del 50%).

[1] Soggetto Responsabile è il soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi e che ha diritto all'incentivo e stipula il contratto con il GSE. Per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, può operare attraverso un soggetto delegato.

[2] La persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del Soggetto Responsabile sul portale predisposto dal GSE. Tale ruolo può essere rivestito dal tecnico abilitato.



Conto Termico 3.0

Guida all'utilizzo del portale CT 3.0

Guida all'utilizzo del Portale CT3.0

Clicca sulla sezione di tuo interesse per accedervi direttamente

[1.ACCESO DA AREA CLIENTI](#)

[2. EDIFICI](#)

[3.NUOVA RICHIESTA](#)

[4.TIPOLOGIA DI ACCESSO E INVIO](#)

[2.1 Sezione Edifici](#)

[2.2 Anagrafica Edifici](#)

[2.3 Lista Edifici](#)

[3.1 Soggetti coinvolti](#)

[3.2 Identificazione Soggetto](#)

[3.3 Dettagli Soggetto](#)

[4.1 Valutazione Diagnosi Energetiche](#)

[4.2 Valutazione Preliminare Imprese](#)

[4.3 Accesso Diretto/ Accesso a prenotazione](#)

Questa guida è rivolta ai "Soggetti Ammessi" ai sensi del Decreto D.M. 7 Agosto 2025, che intendano presentare la richiesta **di incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.**

Per informazioni dettagliate in merito ai Soggetti Ammessi e alla tipologia di interventi previsti, consultare le **Regole Applicative**.

Servizi

In questa sezione puoi richiedere nuovi servizi o visualizzare quelli già sottoscritti per te o per altri, ed accedere direttamente al portale informatico dedicato.

PER ALTRI

MIE DITTE

RINNOVABILI ELETTRICHE

BIO PMG

Remunerazione a Prezzi Minimi Garantiti

FTV-SR

Conto Energia

RID

Ritiro Dedicato, Tariffa Omnicomprensiva, PMG ML

EFFICIENZA ENERGETICA

CT 3.0

Conto Termico 3.0

ER

Energy Release - D.M. del 16/09/2022 n.341

GRIN

Gestione Riconoscimento Incentivi

SSA

Scambio Altroue

RICOGE

Cogenerazione Alto Rendimento

Per effettuare l'accesso al portale CT3.0:

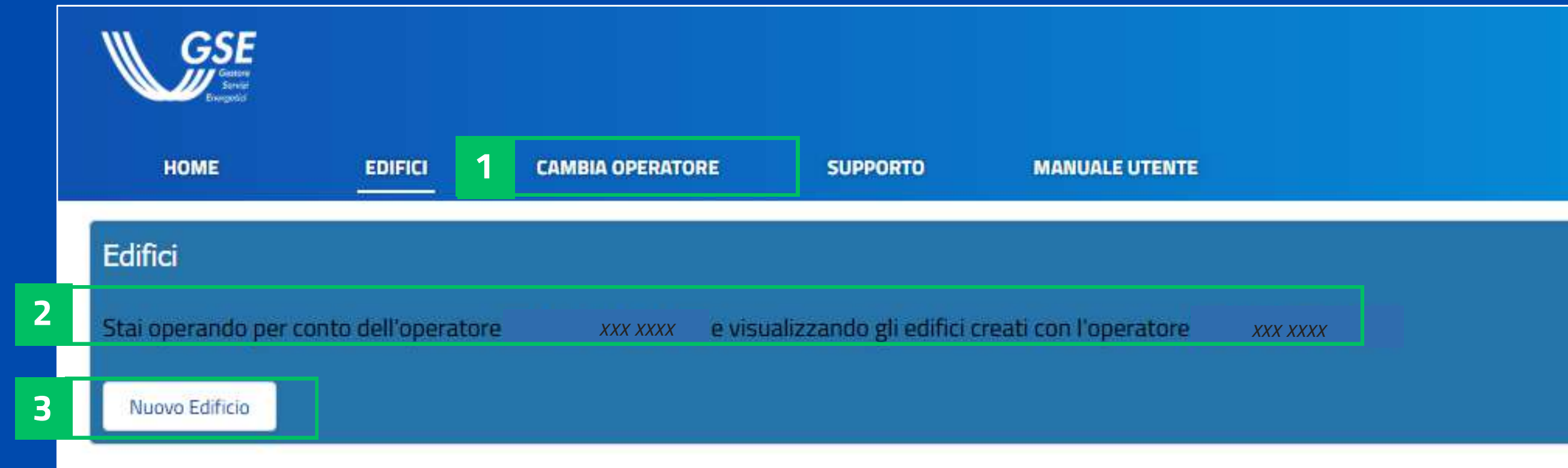
- 1) Accedere alla home page di [Area Clienti GSE](#)
- 2) Scegliere l'Operatore in base al tipo di Soggetto (Delegato o Responsabile)
- 3) Selezionare il servizio CT 3.0 dalla sezione "Efficienza energetica"
- 4) Cliccare sull'icona blu, in evidenza nella schermata, per accedere al portale CT3.0

IMPORTANTE

- Per accedere al portale CT3.0 bisogna prima collegarsi ad Area Clienti GSE
- Se l'Operatore è già registrato all'Area Clienti ma non è ancora associato alla tua utenza, ti verrà richiesto un Codice PIN
- Se non ricordi il PIN, consulta la [FAQ dedicata](#)
- Per maggiori dettagli sulla procedura di registrazione nell'Area Clienti e di sottoscrizione dei servizi consultare il [Manuale Utente Area Clienti GSE](#)



- **Tutti i soggetti coinvolti nell'invio della richiesta devono essere registrati in Area Clienti come Operatori**
- **I dati anagrafici registrati in Area Clienti sono automaticamente utilizzati dal portale CT 3.0 in fase di inserimento di un Nuovo Progetto**



NELLA SEZIONE "EDIFICI" PUOI VISUALIZZARE L'OPERATORE PER CUI STAI OPERANDO, CREARE UN "NUOVO EDIFICIO" E VISUALIZZARE LA LISTA DEGLI EDIFICI CREATI

1. Per **cambiare l'Operatore** per cui si intende operare, selezionare "**Cambia Operatore**" dal menù principale
2. Il sistema indica **l'Operatore per il quale si sta operando e consente di visualizzare gli edifici creati con un determinato Operatore**
3. Selezionare "**Nuovo Edificio**" per iniziare la compilazione dello step "**Anagrafica edifici**"



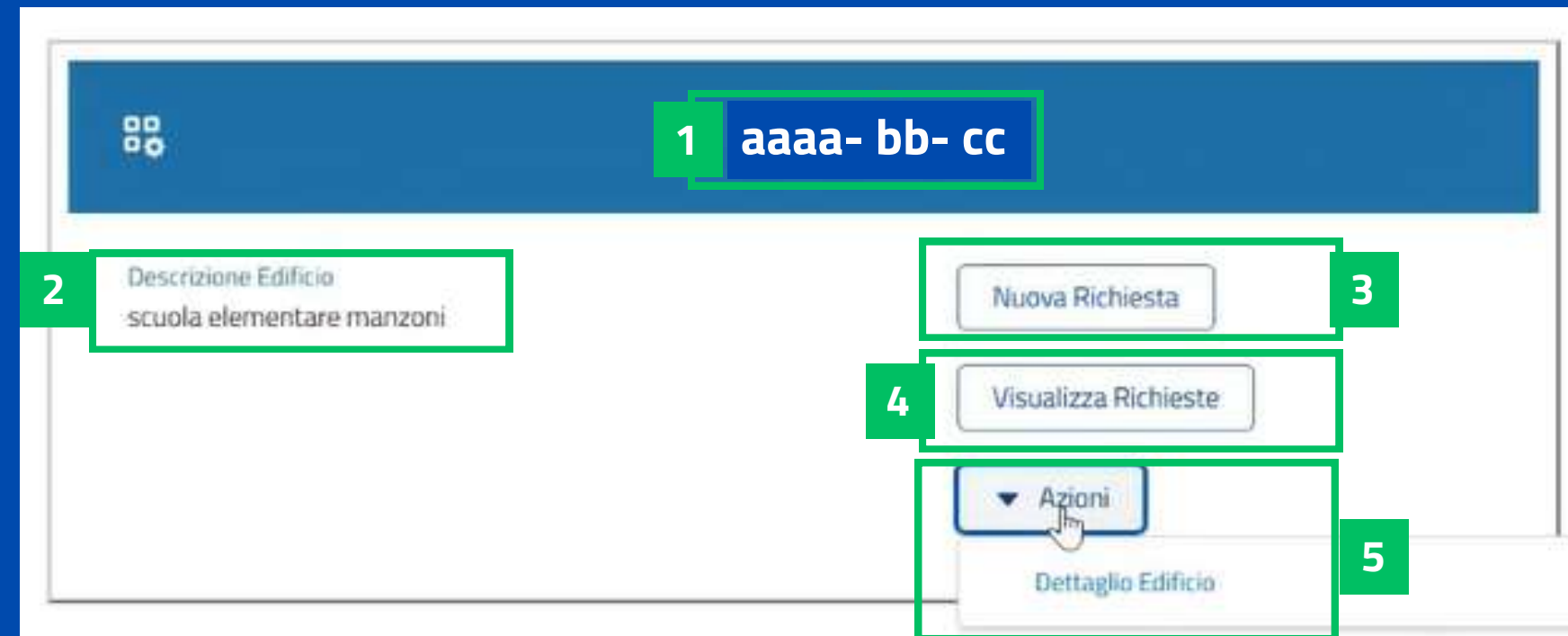
- Il Conto Termico è un meccanismo "edificio-centrico" quindi ogni istanza deve essere associata a un edificio esistente
- Durante la creazione di una Nuova Richiesta, per salvare uno step è necessario aver compilato tutti i campi. Il salvataggio avviene selezionando il tasto "Avanti"
- Se si esce dalla schermata senza aver compilato tutti i campi o senza spingere "Avanti", i dati verranno persi e dovranno essere reinseriti

The screenshot shows the 'Anagrafica Edifici' form with the following fields and annotations:

- 1**: A checkbox labeled '* Il Proprietario o utilizzatore dell'immobile è una Pubblica Amministrazione?' with the value 'SI' selected.
- 2**: The 'Codice Edificio' field, which is empty.
- 3**: The 'Descrizione edificio' field, which is empty. A tooltip above it says: 'Inserire descrizione identificativa edificio, ad esempio: blocco a, edificio via xx, etc'.
- 4**: The '* Particella' field, which contains the value '222'.
- 5**: The 'Dichiarare il numero dei Sub presenti' field, which contains the value '3'.
- 5a**: The 'Sub' field, which contains the value '1;1b;1c'.

LA SEZIONE "ANAGRAFICA EDIFICI" È DA COMPILARE CON I DATI RELATIVI ALL'UBICAZIONE, I DATI CATASTALI E I DATI DELL'IMMOBILE

1. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'immobile sia una **Pubblica Amministrazione**, è necessario specificare se l'immobile è un **edificio pubblico adibito a uso scolastico o ospedaliero (Emendamento 48-ter)** ai fini dell'ottenimento dell'incentivo fino al 100% della spesa
2. Il campo **"Codice Edificio"** viene calcolato dal sistema in modo automatico sulla base dei dati catastali inseriti
3. Nel campo **"Descrizione Edificio"** è importante inserire una descrizione il più possibile esplicativa per poter individuare e associare in seguito correttamente l'intervento nella **"Lista Edifici"**
4. Nel campo **"Particella"** è possibile inserire una o anche più particelle
5. Il numero dei **"Sub presenti dichiarati"** deve corrispondere a quelli inseriti nel campo **"Sub" (5a)** come nell'esempio rappresentato **Es: Dichiarare il numero dei Sub presenti: 3 / Sub: 1;1b; 1c.** I numeri dei Sub devono essere separati dal punto e virgola.



DETTAGLI E AZIONI PRESENTI NEI SINGOLI BOX DELLA "LISTA EDIFICI"

1. Il **Codice Edificio**, visualizzato nella Lista degli edifici, è generato automaticamente durante la compilazione dei dati anagrafici ed è il risultato della concatenazione di: Codice Catastale Comune, Foglio e Particella
2. La **Descrizione Edificio** inserita nella sezione **"Anagrafica edifici"**.
3. Il pulsante **"Nuova Richiesta"** consente di navigare nel primo step **"Identificazione Soggetto"**. Soltanto dopo aver creato un'edificio, è possibile creare una **"Nuova richiesta"**. È possibile associare ad un edificio esclusivamente una **"Richiesta attiva"** cioè una richiesta che non sia "Annullata" né "Eliminata".
4. Il pulsante **"Visualizza Richieste"** porta alla lista delle richieste effettuate per l'edificio
5. Dal pulsante **"Azioni"** è possibile navigare nuovamente in **"Dettaglio Edificio"** ed eventualmente modificarlo. La modifica dell'edificio non è consentita se ad esso è associata una richiesta, a meno che tale richiesta risulti nello stato "Annullata" o "Eliminata"

I Soggetti coinvolti e i loro ruoli nella presentazione della richiesta CT3.0

[TORNA ALL'INDICE](#)

SOGGETTO	CARATTERISTICHE
Utente	Persona fisica che da Area Clienti accede sui portali GSE, gestisce i servizi e consulta le informazioni. Possiede User ID e password per accedere all'Area Clienti. Può coincidere con il Soggetto Delegato
Operatore	Soggetto (persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione) beneficiario dei servizi GSE, registrato in Area Clienti. Può coincidere con il Soggetto Ammesso, il Soggetto Responsabile e il Soggetto Delegato
Soggetto Ammesso	Il Soggetto Ammesso (SA) agli incentivi è quello che ha la disponibilità dell'edificio o dell'unità immobiliare ove l'intervento viene realizzato, in quanto proprietario o titolare di altro diritto reale o personale di godimento. Può presentare direttamente la richiesta come Soggetto Responsabile
Soggetto Responsabile	Il Soggetto Responsabile (SR) è il soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi e che ha diritto all'incentivo e stipula il contratto con il GSE.
Soggetto Delegato	Il Soggetto Delegato è delegato soltanto alla compilazione della richiesta sul portale Conto Termico 3.0
Mandatario	Il Soggetto a cui viene conferito eventuale mandato irrevocabile all'incasso



- Tutti i soggetti devono essere registrati in Area Clienti
- Il portale informatico recupera le informazioni dell'anagrafica dell'Area Clienti

Identificazione Soggetto

* Tipo Operatore ⓘ
Soggetto Delegato ▼

▼ **Dettagli Soggetto Delegato**

Codice Fiscale Partiva IVA

▼ **Dettagli Soggetto Responsabile**

* Codice Fiscale Partiva IVA

* Tipologia di Soggetto Responsabile

LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE “IDENTIFICAZIONE SOGGETTO” DETERMINA LA TIPOLOGIA DI ACCESSO

1. Se il “Tipo Operatore” è **Soggetto Responsabile**, il sistema recupera i dati da Area Clienti
2. Se il “Tipo Operatore” è **Soggetto Delegato**, il sistema richiede il Codice fiscale (obbligatorio) e la partita IVA del Soggetto Responsabile per il quale si sta creando la richiesta. Se il Soggetto Responsabile è possessore di Partita IVA è obbligatorio inserirla, altrimenti il sistema non consente di progredire nella richiesta
3. Se l’Operatore opera per conto di una **Pubblica Amministrazione che si avvale di un ESCO**, il sistema richiede il codice fiscale (obbligatorio) e la partita IVA della ESCO
4. Se l’Operatore opera per conto di un **detentore/utilizzatore dell’immobile**, il sistema richiede il Codice Fiscale (obbligatorio) e la partita IVA del detentore/utilizzatore
5. Se tutti gli Operatori richiamati tramite Codice fiscale (e Partita IVA) sono **registrati in Area Clienti**, il sistema consente di proseguire
6. L’inserimento del **Codice Fiscale** ed opzionalmente della **partita IVA** consente al sistema di verificare l’esistenza in Area Clienti degli Operatori. Qualora non esistessero, il sistema lo segnalerà con un messaggio dedicato



- Per informazioni dettagliate in merito ai Soggetti Ammessi e alla tipologia di interventi previsti, consultare le [Regole Applicative](#).
- Il Soggetto Responsabile è colui che sostiene le spese, presenta la domanda di Conto Termico 3.0 ed è l’intestatario del Contratto con il GSE
- Il Soggetto Delegato è delegato soltanto alla compilazione della richiesta di Conto Termico 3.0

Dettagli Soggetto

Info
E' stato scelto come tipologia di accesso 'Accesso Diretto'. Di seguito un riepilogo della richiesta.

N° richiesta: CT3-000308

▼ Dettagli Soggetto Responsabile

Ragione Sociale	Codice Fiscale
Partita Iva	Operatività
Tipologia Giuridica	

Il Soggetto Responsabile è assimilabile a:

Dimensione Impresa

▼ Accesso

* Tipologia Accesso

Indietro Avanti

INFORMAZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE “DETTAGLI SOGGETTO”

1. Il **Numero della Richiesta** per Conto Termico 3.0 inizia sempre con **“CT3 -”**
2. In **“Dettagli Soggetto”**, sulla base dei dati precedentemente inseriti, è possibile visualizzare e selezionare la **“Tipologia di Accesso”**
3. Una volta premuto il pulsante **“Avanti”** è possibile procedere con la creazione della richiesta. A seconda della scelta effettuata, sarà possibile visualizzare gli step da compilare prima di procedere all’invio della richiesta.



- Nella creazione di una Nuova Richiesta raccomandiamo all’Operatore di annotare la correlazione tra il Codice Richiesta e Codice Edificio /Descrizione Edificio
- E’ consigliabile annotare la corrispondenza tra il numero di pratica e il Codice Edificio a cui fa riferimento
- Una volta creata la richiesta, uscendo dalla compilazione, l’utente verrà reindirizzato nella sezione **“Edifici”** del Portale Conto Termico 3.0. La richiesta in fase di compilazione, si troverà in stato **“In Bozza”** dentro **“Visualizza richieste”** nella sezione **“Edifici”**.

VALUTAZIONI DIAGNOSI ENERGETICHE

- Step 1 – Identificazione Soggetto
- Step 2 – Dettagli Soggetto
- Step 3 – Dati Richiedente
- Step 4 – Dati di Contatto
- Step 5 – Scelta Interventi
- Step 6 – DE (Diagnosi Energetica)
- Step 7 – Anagrafica Impianto Esistente
- Step 8 – Dati amministrativi
- Step 9 - Tabella Incentivi
- Step 10 - Generazione DSAN da firmare
- Step 11 - Allegati
- Step 12 - Riepilogo

HOMEEDIFICICAMBIA OPERATORESUPPORTOMANUALE UTENTE

Dettagli Soggetto

▼ Dettagli Soggetto Responsabile

Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita Iva

Operatività

Tipologia Giuridica

▼ Accesso

* Tipologia Accesso

Valutazione Diagnosi Energetiche

Step

✔ Identificazione Soggetto

○ Dettagli Soggetto

● Attenzione

1

2

Indietro

Avanti

3

LA RICHIESTA DI “VALUTAZIONI DIAGNOSI ENERGETICHE” (O CONTRIBUTO ANTICIPATO) SI ARTICOLA IN 12 STEP DA COMPILARE

1. Selezionare la Tipologia di Accesso
2. Per tornare allo step precedente, selezionare il pulsante “Indietro”
3. Per passare ad uno step successivo occorre aver opportunamente compilato tutti i campi dello step e selezionare “Avanti”. Contemporaneamente avviene il salvataggio dei dati



- Nello step 6 per “DE” si intende Diagnosi Energetica
- Una volta iniziata la compilazione di una Richiesta, la stessa automaticamente passa in stato “In bozza”
- La richiesta passerà nello stato “Inviata” solo a valle dell’invio della stessa

TORNA ALL'INDICE

Step di riferimento	In questa tabella non compaiono tutti gli step relativi alla “Valutazioni Diagnosi Energetiche”. Di seguito sono riportati solo i punti di attenzione principali per la corretta compilazione della domanda.
Identificazione Soggetto/ Dettagli Soggetto	Sezione in sola visualizzazione. Campi precompilati con le informazioni inserite in fase della creazione della richiesta
Dati Richiedente	Compilare i campi (es. Codice Ateco, PEC). I campi di evidenziati in grigio sono precompilati con i dati inseriti in fase di registrazione in Area Clienti. In caso sia necessario apportare delle modifiche, seguire le indicazioni contenute nella FAQ dedicata.
Dati di contatto	- Compilare i campi relativi al Referente Tecnico (persona individuata dal Soggetto Beneficiario come interlocutore nei rapporti con il GSE) In assenza del Referente Tecnico, compilare la sezione con i propri dati
DE (Diagnosi Energetica)	Nella sezione “Rendicontazione Costi” compilare il campo “Costo Diagnosi Energetica”. Il sistema calcolerà in automatico il “Costo Unitario DE” e l’incentivo
Generazione DSAN	- Lo step consente di generare il documento DSAN da firmare e ricaricare nello step “Allegati”, cliccando su “Download PDF” (img1). Dopo aver generato la DSAN, copiare il Codice DSAN per inserirlo nello step successivo Il Codice DSAN è univoco e relativa alla specifica richiesta inviata; il codice si trova nel documento pdf in alto a destra (img2). In caso di “Modifica Richiesta” il sistema genererà una nuova DSAN con un nuovo codice identificativo Se l’Utente esce dalla compilazione della richiesta, in corrispondenza della stessa, visualizza due pulsanti differenti: Modifica Richiesta: consente di modificare nuovamente i dati. Il sistema genera una nuova DSAN che riceverà le modifiche apportate; Riprendi Richiesta: consente di scorrere la richiesta con i dati “congelati” cioè non modificabili. Lo step di generazione DSAN non sarà presente  img 1 Richiesta codice identificativo n. CT3-000371 Codice DSAN: 113e9926 img 2
Allegati	- Lo step consente di caricare la documentazione necessaria prima di inviare la richiesta - Il campo “Codice DSAN” è obbligatorio. All’interno dovrà essere inserito il codice generato e presente all’interno dell’ultima DSAN scaricata (<i>codice DSAN - img2</i>) - Dopo aver caricato il file, selezionare il pulsante “Chiudi” del boxino per continuare con la compilazione - La dimensione massima accettata per singolo file è 25MB. I formati supportati sono .pdf e .p7m
Riepilogo	Una volta cliccato “Invia Richiesta” la richiesta passa in stato “Inviata” e non potrà più essere modificata dall’Operatore.

VALUTAZIONE PRELIMINARE IMPRESE

Step 1 – Identificazione Soggetto

Step 2 – Dettagli Soggetto

Step 3 – Dati Richiedente

Step 4 – Dati di Contatto

Step 5 – Anagrafica Impianto esistente

Step 6 – Dati Progetto

Step 7 – Generazione DSAN da firmare

Step 8 - Allegati

Step 9 - Riepilogo

1

LA RICHIESTA DI “VALUTAZIONE PRELIMINARE IMPRESE” SI ARTICOLA IN 8 STEP DA COMPILARE

1. Selezionare la Tipologia di Accesso

2. Per tornare allo step precedente, selezionare il pulsante “Indietro”

3. Per passare ad uno step successivo occorre aver opportunamente compilato tutti i campi dello step e selezionare “Avanti”.

Contemporaneamente avviene il salvataggio dei dati



- Una volta iniziata la compilazione di una richiesta, quest'ultima passa in stato “Bozza”
- Quest'ultima passerà nello stato “Inviata” solo a valle dell'invio della stessa

Step di riferimento	In questa tabella non compaiono tutti gli step relativi alla “Valutazione Preliminare Imprese”. Di seguito sono riportati solo i punti di attenzione principali per la corretta compilazione della domanda	
Identificazione Soggetto	Sezione in sola visualizzazione. Campi precompilati con le informazioni inserite in fase della creazione della richiesta	
Dettagli Soggetto	Sezione in sola visualizzazione. Campi precompilati con le informazioni inserite in fase della creazione della richiesta	
Dati Richiedente	Compilare i campi (es. Codice Ateco, PEC). I campi di evidenziati in grigio sono precompilati con i dati inseriti in fase di registrazione in Area Clienti. In caso sia necessario apportare delle modifiche, seguire le indicazioni contenute nella FAQ dedicata.	
Dati di contatto	- Compilare i campi relativi al Referente Tecnico (persona individuata dal Soggetto Beneficiario come interlocutore nei rapporti con il GSE) - In assenza del Referente Tecnico, compilare la sezione con i propri dati	
Generazione DSAN	- Lo step consente di generare il documento DSAN da firmare e ricaricare nello step “Allegati”, cliccando su “Download PDF” (img1). Dopo aver generato la DSAN, copiare il codice DSAN per inserirlo nello step successivo. Il codice si trova nel documento pdf in alto a destra (img2) - Il codice DSAN è univoco e relativa alla specifica richiesta inviata. In caso di “Modifica Richiesta” il sistema genererà una nuova DSAN con un nuovo codice identificativo - Se l’Utente esce dalla compilazione della richiesta, in corrispondenza della stessa, visualizza due pulsanti differenti: 1. Modifica Richiesta: consente di modificare nuovamente i dati. Il sistema genera una nuova DSAN che riceverà le modifiche apportate 2. Riprendi Richiesta: consente di scorrere la richiesta con i dati “congelati” cioè non modificabili. Lo step di generazione DSAN non sarà presente	 img 1 Richiesta codice identificativo n. CT3-000371 Codice DSAN: 113e9926 img 2
Allegati	- Lo step consente di caricare la documentazione necessaria prima di inviare la richiesta - Il campo “Codice DSAN” è obbligatorio. All’interno dovrà essere inserito il codice generato e presente all’interno dell’ultima DSAN scaricata (codice DSAN - img2) - La dimensione massima accettata per singolo file è 25MB. I formati supportati sono .pdf e .p7m	
Riepilogo	Una volta cliccato “Invia Richiesta” la richiesta passa in stato “Inviata” e non potrà più essere modificata dall’Operatore.	

ACCESSO DIRETTO/
ACCESSO A PRENOTAZIONE

- Step 1 – Identificazione Soggetto
- Step 2 – Dettagli Soggetto
- Step 3 – Dati Richiedente
- Step 4 – Dati di Contatto
- Step 5 – Scelta interventi
- Step 6 – Anagrafica involucro esistente
- Step 7 – Anagrafica impianto esistente
- Step 8 – Interventi
- Step 9 – ESCO
- Step 10 – Dati Amministrativi
- Step 11 – Cumulabilità
- Step 12 - Requisiti
- Step 13 – Tabella Incentivi
- Step 14 - Generazione DSAN da firmare
- Step 15 - Allegati
- Step 16 - Riepilogo

TORNA ALL'INDICE

1

Dati richiedente e di contatto, scelta interventi e anagrafica parti edilizie esistenti

2

Inserimento interventi

3

Dati amministrativi, cumulabilità e documentazione

4

Identificazione Soggetto

5

Indietro

Chiudi

Le richieste in “Accesso Diretto” e in “Accesso a prenotazione” si articolano in 16 step, suddivisi tre sezioni da compilare: 1) Dati Richiedente e di contatto, scelta interventi e anagrafica parti edilizie esistenti; 2) Inserimento interventi; 3) Dati amministrativi, cumulabilità e documentazione. La sezione “Identificazione Soggetto” è in sola visualizzazione

1. La sezione contiene alcuni **campi precompilati** con le informazioni inserite in Area Clienti e altri **campi editabili**
2. Sezione per l’inserimento dei **dati relativi agli interventi**
3. Sezione per l’inserimento dei **dati del Referente, dati amministrativi, bancari e i dati relativi alla cumulabilità**. Occorre allegare la documentazione richiesta
4. Sezione in sola visualizzazione. Campi precompilati con le informazioni inserite in fase della creazione della richiesta
5. Selezionare **“Chiudi”** per tornare alla Lista degli Edifici



- **Al termine della compilazione di ogni sezione, il sistema effettua un salvataggio automatico.** E’ possibile passare allo step successivo solo al termine della compilazione di uno step selezionando **“Avanti”**. E’ possibile navigare indietro negli step già compilati
- Una volta iniziata la compilazione di una richiesta, quest’ultima passa in stato **“In bozza”**
- Quest’ultima passerà nello stato **“Inviata”** solo a valle dell’invio della stessa



STEP SEZIONE 1

Accesso Diretto/ Accesso a prenotazione

- Step 1 – Identificazione Soggetto
- Step 2 – Dettagli Soggetto
- Step 3 – Dati Richiedente
- Step 4 – Dati di Contatto
- Step 5 – Scelta interventi
- Step 6 – Anagrafica involucro esistente
- Step 7 – Anagrafica impianto esistente

Step di riferimento	In questa tabella non compaiono tutti gli step relativi alla sezione “Dati richiedente e di contatto, scelta interventi e anagrafica parti edilizie esistenti”. Di seguito sono riportati solo i punti di attenzione principali per la corretta compilazione della domanda
Dati Richiedente	• Compilare i campi (es. Codice Ateco, PEC). I campi evidenziati in grigio sono precompilati con i dati inseriti in fase di registrazione in Area Clienti. In caso sia necessario apportare delle modifiche, seguire le indicazioni contenute nella FAQ dedicata. • Soltanto dopo aver compilato tutti campi presenti in “Dati richiedente” è possibile passare allo step successivo
Dati di Contatto	• Compilare i campi relativi al Referente Tecnico (persona individuata dal Soggetto Beneficiario come interlocutore nei rapporti con il GSE) • In assenza del Referente Tecnico, compilare la sezione con i propri dati
Anagrafica Involucro esistente	• Visibile esclusivamente qualora l’utente avesse scelto almeno uno tra i seguenti interventi: NZEB; Involucro Opaco; Chiusure trasparenti; Schermature. I dati richiesti variano a seconda dell’intervento scelto. Esempio di compilazione: In “Dettagli copertura”, seleziona “Nuova copertura” e inserisci i dettagli richiesti. Seleziona dal menù “Nuovo Dettaglio Copertura”. È richiesto almeno un Dettaglio Copertura. Nuovo Dettaglio Copertura Modifica Elimina
Anagrafica Impianto esistente	• Step sempre visibile. E’ necessario inserire i Dati anagrafici dell’impianto di riscaldamento esistente che sia o meno oggetto di intervento.

Per salvare i dati, è necessario compilare interamente lo step e poi selezionare il tasto “Avanti”. Se non si clicca su “Avanti” i dati inseriti andranno persi. E’ possibile comunque modificare i dati inseriti anche in un fase successiva

STEP SEZIONE 2

Accesso Diretto/ Accesso a Prenotazione

Step 8 – Interventi
Step 9 – ESCO

Step di riferimento	In questa tabella non compaiono tutti gli step relativi alla sezione “Inserimento Interventi”. Di seguito sono riportati solo i punti di attenzione principali per la corretta compilazione della domanda	
Messaggi presenti in diversi Step	Il sistema mostra automaticamente dei messaggi di alert con queste icone. Sono dei promemoria utili per la corretta compilazione della richiesta	
Interventi	Gli interventi nel portale cambiano in relazione alle scelte effettuate nella scheda “Scelta interventi”. In ogni caso, bisognerà fornire i Dati tecnici e i dati relativi alla rendicontazione. Esempio di compilazione dello step “Involucri”: aprire il menù a tendina e compilare i dettagli per ogni nuova Copertura (Nuova falda o nuovo Isolante)	
Esco	Step presente soltanto nel caso in cui precedentemente è stato dichiarato che il soggetto responsabile è una ESCO	



STEP SEZIONE 2

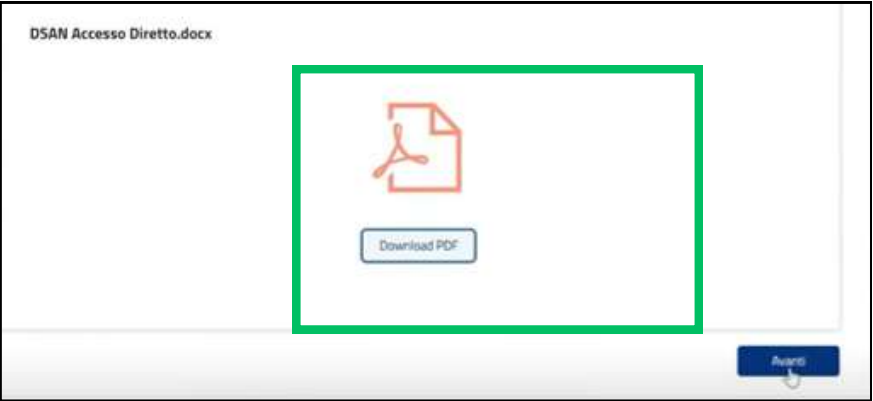
Accesso Diretto/ Accesso a Prenotazione

- Step 10 – Dati Amministrativi
- Step 11 – Cumulabilità
- Step 12 - Requisiti
- Step 13 – Tabella Incentivi

Step di riferimento	In questa tabella non compaiono tutti gli step relativi alla sezione “Dati amministrativi, cumulabilità e documentazione”. Di seguito sono riportati solo i punti di attenzione principali per la corretta compilazione della domanda
Dati Amministrativi ACCESO DIRETTO	• Qualora il Soggetto Responsabile decidesse di conferire l’incentivo in favore del Mandatario, il sistema richiede la partita IVA e il codice fiscale del Mandatario per verificarne l’esistenza in Area Clienti. Il Mandatario deve essere già registrato in Area Clienti. • La sezione del Mandatario non sarà presente qualora il Soggetto Responsabile sia una ESCo oppure un Soggetto privato art.13 comma 1 lettera C. La sezione del Mandatario non sarà presente qualora il Soggetto Responsabile fosse una Pubblica Amministrazione che si avvale di una ESCo • Lo Swift Code deve essere composto da un numero massimo di 11 caratteri. Nel caso in cui lo Swift code sia composto da 8 caratteri, i restanti caratteri devono essere compilati con XXX
Dati Amministrativi ACCESO A PRENOTAZIONE	• Esclusivamente per la Prenotazione, qualora il Soggetto Responsabile desiderasse che le somme prenotate a proprio favore, anche parzialmente, siano erogate dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, il sistema richiederà la partita IVA e il codice fiscale della ESCO per verificarne l’esistenza in Area Clienti • La sezione della ESCO sarà presente esclusivamente qualora il Soggetto Responsabile si fosse dichiarato una Pubblica Amministrazione.

Accesso Diretto/ Accesso a Prenotazione

- Step 14 - Generazione DSAN da firmare
- Step 15 - Allegati
- Step 16 - Riepilogo

Step di riferimento	In questa tabella sono riportati tutti gli step relativi alla Generazione DSAN e all'invio della richiesta	
Generazione DSAN	- Lo step consente di generare e scaricare la DSAN. Cliccare "Download PDF" per generare il documento DSAN da firmare e ricaricare nello step successivo (img 1) - Dopo aver generato la DSAN, prima di selezionare "Avanti" è opportuno ricordarsi di copiare il codice DSAN perchè il sistema richiederà di inserirlo nello step successivo "Documenti Allegati" - Il Codice DSAN è riportato all'interno del documento in alto a destra (img2) - Il Codice è univoco e relativo alla specifica richiesta inviata, in caso di modifica il sistema genererà una nuova DSAN con un nuovo codice identificativo - Se l'Utente esce dalla compilazione della Richiesta, visualizza questi due pulsanti: 1.Modifica Richiesta: consente di modificare nuovamente i dati. Il sistema consentirà di generare una nuova DSAN che recepirà le modifiche apportate al form; 2.Riprendi Richiesta: consentirà di scorrere la richiesta con i dati "congelati" (non modificabili). Lo step di generazione DSAN non sarà presente.	 (img 1)  (img 2)
Allegati	- Lo step consente di caricare la documentazione necessaria prima di inviare la richiesta - Il campo "Codice DSAN" è obbligatorio. All'interno dovrà essere inserito il codice generato e presente all'interno dell'ultima DSAN scaricata (<i>codice DSAN</i>) - La dimensione massima accettata per singolo file è 25MB. I formati supportati sono .pdf e .p7m	
Riepilogo	Una volta cliccato "Invia Richiesta" la richiesta raggiungerà lo stato "Inviata" e non potrà più essere modificata dall'Operatore	

The screenshot displays a user interface for managing requests. It features two main request entries, each with a header bar and associated details. The first entry has a header bar with the request code 'CT3-000609' (callout 1) and a status box labeled 'Stato Inviata' (callout 2). Below the header, it shows 'Data Creazione Richiesta' as 19/01/2026, 11:22 and 'Data Invio Richiesta' as 19/01/2026, 12:27. The second entry has a header bar with the request type 'Accesso Diretto' (callout 3) and the same status 'Stato Inviata'. Below its header, it also shows the creation and submission dates. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Visualizza Richiesta' (callout 4) and 'Allegati e Ricevute' (callout 5).

SCHERMATA ESEMPLIFICATIVA DEL RIEPILOGO DI UNA RICHIESTA IN STATO “INVIATA”. I PULSANTI PRESENTI VARIANO IN BASE ALLO STATO DELLA RICHIESTA

Per visualizzare la schermata, è necessario premere il pulsante “Visualizza richieste” del box edificio come illustrato [nella slide 6](#)

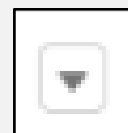
1. Il **Codice richiesta nel Conto Termico 3.0** inizia sempre con **CT3**
2. Viene visualizzato lo **Stato** della richiesta
3. Viene visualizzata la **tipologia** di richiesta effettuata
4. Selezionare “**Visualizza Richiesta**” per entrare nella richiesta inviata e **visualizzare le informazioni inserite**
5. Selezionare “**Allegati e Ricevute**” per visualizzare gli **allegati caricati** in fase di invio e i **documenti ricevuti dal GSE** (ricevuta di avvenuto invio e relativo protocollo)



Passare con il mouse sopra l'icona **"Informazioni"** per visualizzarne il messaggio: seguire le indicazioni per procedere correttamente nella compilazione



Il sistema mostra automaticamente dei messaggi di Alert con queste icone. Si tratta di **promemoria** che ti aiutano durante la compilazione della richiesta: seguire le indicazioni per procedere correttamente nella compilazione



Selezionare l'icona per aprire il menù a tendina e vedere le varie funzionalità presenti in ogni campo

Avanti

Il pulsante "Avanti" consente di salvare i dati inseriti e passare allo step successivo. Durante la compilazione delle schede occorre aver opportunamente compilato tutti i campi dello step prima di cliccare "Avanti". **Il salvataggio dei dati avviene esclusivamente selezionando il pulsante 'Avanti'.** In caso contrario i dati inseriti andranno persi

Indietro

Per tornare allo step precedente

Riprendi Richiesta

Consente di **continuare la compilazione di una richiesta in bozza.** Pulsante presente nella Sezione "Visualizza Richieste".

Elimina Richiesta

Consente di eliminare definitivamente una richiesta in bozza. Pulsante presente nella Sezione "Visualizza Richieste".

[TORNA ALL'INDICE](#)

Modifica Richiesta

Il pulsante è **disponibile solo se sulla richiesta è stato generato il documento di DSAN** (per il dettaglio di come eseguire tale azione si faccia riferimento alla sezione dedicata allo step "Generazione DSAN"). Questo pulsante consente di entrare nel dettaglio della richiesta al fine di **modificare i dati** (che erano stati precedentemente bloccati in quanto l'Operatore aveva già generato il documento di DSAN). Pulsante presente nella Sezione "Visualizza Richieste".

Visualizza Richiesta

Consente di visualizzare la richiesta inviata. Pulsante presente nella Sezione "Visualizza Richieste"

Allegati e Ricevute

Consente di visualizzare gli allegati caricati e i documenti ricevuti dal GSE. Pulsante presente nella Sezione "Visualizza Richieste"



Per ulteriori chiarimenti sul Conto Termico 3.0, è possibile consultare le **FAQ** dedicate
[Se hai bisogno di assistenza, scrivici compilando questo form](#)



La tua opinione è importante
[Clicca qui per valutare la guida oppure scansiona il codice QR con il tuo dispositivo mobile](#)



LL.PP.3-26 - In Gazzetta Ufficiale la Legge di riforma della Corte dei Conti **Nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2026, la legge n. 1 del 2026 Corte dei conti:** **pubblicata la legge n. 1/2026 su responsabilità amministrativa e controlli**

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2026 è stata pubblicata la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”. Il provvedimento entrerà in vigore il 22 gennaio 2026.

La legge interviene in modo organico sulla disciplina della giurisdizione, del controllo e della responsabilità amministrativa, modificando la legge n. 20 del 1994 e il decreto legislativo n. 174 del 2016 (Codice della giustizia contabile). Inoltre, introduce nuove disposizioni sulle funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti, sulla responsabilità per danno erariale e conferisce al Governo una delega per il riordino delle funzioni della Corte, nonché per la disciplina dei rimborsi delle spese legali sostenute dai dipendenti pubblici nei giudizi di responsabilità amministrativa.

Di seguito, una sintesi delle principali novità di interesse, a cura della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Responsabilità amministrativa: modifiche all'articolo 1 della legge n. 20/1994

L'articolo 1 della legge n. 1/2026, lettera a), introduce rilevanti modifiche in materia di azione di responsabilità.

Preliminarmente, si ricorda che la responsabilità amministrativa si configura laddove il dipendente pubblico arrechi allo Stato o ad altro ente pubblico un pregiudizio economicamente apprezzabile, agendo con dolo o colpa grave e in violazione dei doveri di servizio.

Presupposti per l'azione di responsabilità sono, dunque, l'esistenza di un rapporto di servizio tra il soggetto agente e l'amministrazione lesa; il verificarsi di un evento dannoso, riconducibile a una perdita patrimoniale della P.A. oppure alla lesione di un valore essenziale della finanza e della contabilità pubblica; la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, restando esclusa la rilevanza della colpa lieve.

Con la modifica introdotta dall'articolo 1 della legge in commento viene, anzitutto, tipizzata la nozione di colpa grave, che ricorre nei casi di:

- violazione manifesta delle norme di diritto applicabili;
- travisamento del fatto;
- affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrovertibilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrovertibilmente dagli atti.

Ai fini della violazione manifesta, il legislatore impone di considerare il grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché l'inescusabilità e la gravità dell'inosservanza. È espressamente esclusa la colpa grave quando la violazione o l'omissione derivino dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Occorre rilevare che la definizione di colpa grave introdotta nella legge n. 20 del 1994 è parzialmente difforme da quella contenuta all'articolo 2, comma 3, del Codice appalti.

Infatti, ai sensi di tale previsione, “ nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti .”

Tale difformità è stata evidenziata in sede di audizioni parlamentari dall'Associazione magistrati della Corte dei Conti, nonché riportata dal Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati, nel parere reso in sede di esame del testo, in cui è stato chiesto al Parlamento di valutare il coordinamento delle due disposizioni, anche al fine di evitare problemi applicativi ed interpretativi.

Di particolare rilievo è l'introduzione del nuovo comma 1.1 nell'articolo 1 della legge n. 20/1994, che limita la responsabilità al solo dolo nei casi di:

- conclusione di accordi di conciliazione, in mediazione o in sede giudiziale, da parte delle amministrazioni pubbliche;
- conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, mediazione, conciliazioni giudiziali e transazioni fiscali in materia tributaria.

La legge interviene, tra l'altro, anche sul potere riduttivo del giudice contabile, rafforzando la possibilità di una riduzione proporzionale del danno in relazione alle caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie concreta.

Controllo preventivo di legittimità: modifiche all'articolo 3 della legge n. 20/1994

La lettera b) dell'articolo 1 modifica la disciplina del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, disciplinata all'articolo 3 della legge n. 20/2014.

Anzitutto, viene aggiornato l'elenco degli atti soggetti a controllo: l'articolo 3, comma 1, lettera g), ora ricomprende tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture sopra soglia, con riferimento alle soglie di rilevanza comunitaria attualmente previste dall'articolo 14 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

La precedente formulazione si riferiva ai contratti di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi.

La novella normativa introduce, poi, una nuova disciplina specifica per i contratti pubblici connessi al PNRR e al PNC, inserendo nel citato articolo 3 i commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies.

In particolare, tali nuovi commi prevedono che:

- per i contratti pubblici connessi all'attuazione di interventi PNRR e PNC, il controllo preventivo di legittimità sia svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sugli atti conclusivi delle procedure che non prevedano un'aggiudicazione formale. Tali termini hanno carattere perentorio; qualora alla

scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata;

- regioni, province autonome ed enti locali possono, con legge o statuto adottati previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, assoggettare a controllo preventivo i provvedimenti di affidamento relativi a contratti PNRR/PNC sopra soglia;
- la medesima facoltà è estesa a tutti gli altri soggetti pubblici attuatori del PNRR e del PNC, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti;
- agli atti così sottoposti a controllo si applica la medesima disciplina prevista per il controllo sui contratti PNRR/PNC.

La lettera b) del comma 1 interviene anche sulle previsioni relative ai termini ed effetti del controllo preventivo di legittimità (comma 2 dell'articolo 3), ed in particolare su quella secondo cui i provvedimenti sottoposti a controllo acquistano efficacia qualora l'ufficio competente non rimetta l'esame alla Sezione del controllo entro trenta giorni dal ricevimento. La disciplina prevede che tale termine sia interrotto nel caso in cui l'ufficio richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso, decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne dispone il deferimento alla Sezione del controllo.

La Sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento del provvedimento o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria.

Con le modifiche da ultimo introdotte, si prevede che, decorso inutilmente tale termine, i provvedimenti divengono esecutivi e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione della responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 20/1994.

Delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti
L'articolo 3 della Legge in esame delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi, uno o più decreti legislativi per riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti, incrementarne l'efficienza e disciplinare il rimborso delle spese legali sostenute nei giudizi di responsabilità amministrativa.

La previsione elenca, poi, diffusamente, i criteri ed i principi direttivi che dovranno essere seguiti nell'adozione dei decreti.

Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dei procedimenti PNRR–PNC

L'articolo 4 della Legge n. 1 del 2026 prevede che, ferma restando l'azione di responsabilità amministrativa, al pubblico ufficiale responsabile dei procedimenti PNRR–PNC che, per fatto a lui imputabile, determini un ritardo superiore al 10% rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento:

- si applichi, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da 150 euro fino a due annualità del trattamento economico annuo lordo;
- la sanzione sia irrogata secondo le forme e le garanzie del Codice della giustizia contabile.

Di seguito copia dell'atto normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

LEGGE 7 gennaio 2026, n. 1 (Raccolta 2026)

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonche' delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilita' amministrativa e per danno erariale. (25G00211)

(GU n.4 del 7-1-2026)

Vigente al: 22-1-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernenti l'azione di responsabilita' e il controllo della Corte dei conti

1. Alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1:

1.1) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilita' e della gravita' dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorita' competenti»;

1.2) al terzo periodo, le parole: «, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo»;

2) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente:

«1.1. La responsabilita' e' limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo nei seguenti casi:

a) conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria»;

3) al comma 1-bis, le parole: «fermo restando il potere di

restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo e»;

4) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso»;

5) dopo il comma 1-septies sono inseriti i seguenti:

«1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennita' percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.

1-novies. Nella sentenza di condanna la Corte dei conti puo', nei casi piu' gravi, disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni. L'amministrazione, conseguentemente, avvia immediatamente un procedimento ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da concludere improrogabilmente entro il termine della sospensione disposta con il passaggio in giudicato della sentenza, e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca.

1-decies. L'avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima»;

6) al comma 2, dopo le parole: «fatto dannoso» sono inserite le seguenti: «, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno» e dopo le parole: «occultamento doloso del danno» sono inserite le seguenti: «, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione»;

7) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti e' tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione e' litisconsorte necessario»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, lettera g), le parole: «di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi» sono sostituite dalle seguenti «di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

2) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Per i contratti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di legittimita' di cui al comma 1, lettera g), e' svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la

deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilit  di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto puo' essere ricusato soltanto con deliberazione motivata.

1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimit  della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

1-quinquies. La facolt  di cui al comma 1-quater e' riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti.

1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 1-ter»;

3) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione di responsabilit  ai sensi dell'articolo 1, comma 1».

Art. 2

Attivit  consultiva della Corte dei conti in materia di contabilit  pubblica

1. La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimit  sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilit  pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purch  estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimit  ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle citt  metropolitane e delle regioni. E' esclusa, in ogni caso, la gravita' della colpa per gli atti adottati in conformita' ai pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofilattica sull'attivit  consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali ai sensi del presente comma.

2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravita' della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.

Art. 3

Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza, nonche' in materia di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilit  amministrativa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte;

b) rafforzare gli effetti nomofilattici delle pronunce delle sezioni riunite sulle funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali nonché sull'attività delle procure presso la Corte dei conti, prevedendo, in particolare, che il procuratore generale eserciti la sua funzione di coordinamento tenendo conto delle pronunce nomofilattiche delle sezioni riunite;

c) fermo restando per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, organizzare la Corte dei conti a livello territoriale secondo i seguenti criteri:

1) ogni sede territoriale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartita in collegi con provvedimenti del presidente;

2) i presidi territoriali della Corte sono dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con priorità per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo;

3) il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a più di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro;

d) articolare la funzione requirente presso la Corte dei conti in una procura generale e in procure territoriali, prevedendo che queste ultime siano rette da un viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e siano dotate di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede;

e) disciplinare i poteri di indirizzo e di coordinamento della procura generale della Corte dei conti nei confronti delle procure territoriali, al fine di garantire l'esercizio uniforme della funzione requirente nelle sedi territoriali; prevedere, a tal fine, che il procuratore generale:

1) possa accedere in tempo reale, anche tramite strumenti informatici, agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale;

2) possa disporre del potere di avocazione delle istruttorie in casi tassativamente previsti in sede di attuazione della presente delega, tra cui quelli di inerzia nell'istruttoria in sede territoriale o di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale;

3) in caso di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza o per particolare complessità o novità delle questioni, debba sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a pena di nullità, gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizione di misure cautelari e possa affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati addetti all'ufficio della procura generale;

f) stabilire che ogni magistrato svolge, secondo un criterio di rotazione temporale e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni cui è assegnato, prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti;

g) regolamentare le procedure di accesso alla carriera della magistratura contabile, anche requirente, introducendo, tra l'altro, prove psicoattitudinali secondo i criteri stabiliti per l'accesso alla magistratura ordinaria;

h) regolamentare l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei magistrati contabili, prevedendo che essa sia ispirata a criteri di trasparenza, celerità, rispetto del contraddittorio e tipizzazione degli illeciti;

i) fermo restando quanto previsto dal comma 7, stabilire la dotazione dell'organico dei magistrati della Corte dei conti e il numero massimo delle posizioni direttive e semidirettive, contenere il numero delle figure apicali o sub-apicali e rafforzare, nella dotazione di risorse umane e strumentali:

1) le funzioni consultiva e di controllo;

2) le funzioni di coordinamento della procura generale;

l) prevedere, per le nomine successive alla data di entrata in vigore della presente legge, un limite temporale massimo dei mandati di Presidente della Corte dei conti e di procuratore generale;

m) ampliare la tipologia dei giudizi a istanza di parte su cui la Corte dei conti può giudicare ai sensi dell'articolo 172 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

n) introdurre istituti deflativi del contenzioso, che consentano all'incolpato di formulare una richiesta di definizione della propria posizione con il pagamento in un'unica soluzione di una percentuale della somma fatta oggetto dell'invito a dedurre, prima della citazione in giudizio, fermo restando il potere di valutazione della proposta da parte del pubblico ministero;

o) regolamentare i procedimenti di svolgimento delle funzioni di controllo, consultive e referenti, nel rispetto del principio del contraddittorio, regolando i criteri per la costituzione e la composizione dei collegi e stabilendo i casi di pubblicità e di riservatezza degli atti;

p) in particolare, disciplinare il controllo concomitante di cui all'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, prevedendo che esso sia svolto su richiesta delle Camere, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata e abbia a oggetto piani, programmi e progetti caratterizzati da rilevanza finanziaria e da significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese e stabilendo un regime di limitazione della pubblicità delle comunicazioni scambiate e degli atti e dei provvedimenti adottati nell'esercizio di tale funzione;

q) razionalizzare il quadro normativo, eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti all'organizzazione della Corte dei conti e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali;

r) apportare modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, al fine di prevedere interventi per il rimborso, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle spese legali effettivamente sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa nel caso di sentenze o provvedimenti che escludano la responsabilità degli amministratori dipendenti di amministrazioni pubbliche in conseguenza di atti e fatti connessi con lo svolgimento del servizio o con l'adempimento di obblighi istituzionali;

s) individuare atti degli enti locali di particolare rilevanza e complessità sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere, per i profili di competenza, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Sulle disposizioni che danno attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2, in luogo del parere previsto dal primo periodo del presente comma, è acquisita, entro il medesimo termine ivi indicato, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei quarantacinque giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente

tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili o superate e recano le opportune disposizioni di coordinamento, anche di natura transitoria, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, introducendo le necessarie modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e della procedura di cui al comma 3.

6. Nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), il consiglio di presidenza della Corte dei conti assicura che la Corte e i suoi presidi territoriali siano dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con particolare riferimento alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 5 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2, lettere a), c), d), g), i), p) e r), del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

9. Ai fini del secondo periodo del comma 8 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 4

Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC

1. Fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da euro 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La sanzione è irrogata nelle forme e con le garanzie di cui alla parte II, titolo V, capo III, del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Art. 5

Modifica all'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato

in fine, il seguente comma:

«La responsabilita' degli avvocati e procuratori dello Stato e' disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, i cui principi, ivi compresi i limiti dettati dall'articolo 8, comma 3, della predetta legge, si applicano anche alle azioni di responsabilita' esercitabili dalla Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20».

2. Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti e a quelli definiti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' stato ancora eseguito il pagamento, anche parziale, delle somme dovute derivanti da condanna.

Art. 6

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 gennaio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

LL.PP.4-26 - Trasparenza sui pagamenti delle PA: nuovi schemi ANAC obbligatori e in sperimentazione

Trasparenza sui pagamenti delle PA: nuovi schemi ANAC obbligatori e in sperimentazione

A partire dal 22 gennaio 2026 diventa obbligatoria l'adozione dei modelli standard ANAC per la sezione "Amministrazione Trasparente" dei portali istituzionali. Scade il periodo transitorio di dodici mesi previsto dalla delibera n. 495/2024, durante il quale le amministrazioni hanno potuto adeguare progressivamente le proprie sezioni informative. Prosegue, invece, la sperimentazione volontaria di ulteriori schemi, tra cui quello sulla tempestività dei pagamenti.

E' quanto emerge dalla lettura combinata delle delibere ANAC n. 481 e n. 497, entrambe approvate dal Consiglio del 3 dicembre 2025. La prima (GURI n. 300 del 29 dicembre 2025) aggiorna gli schemi di pubblicazione relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche e ai controlli su organizzazione e attività dell'amministrazione (artt. 4-bis e 31, D.Lgs. n. 33/2013), rendendoli obbligatori. La seconda (GURI n. 3 del 5 gennaio 2026) avvia la sperimentazione di cinque nuovi schemi, tra cui quello sui tempi di pagamento dell'amministrazione (art. 33, D.Lgs. n. 33/2013), rinviando l'adozione di quello sui dati dei contratti pubblici.

Per le imprese, le due delibere configurano un quadro unitario di maggiore trasparenza su spesa e pagamenti delle Stazioni Appaltanti, destinato a diventare uno strumento di tutela e di valutazione più efficace.

Di seguito l'approfondimento a cura della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

1. Quadro Normativo e Trasparenza Amministrativa

L'impianto normativo sulla prevenzione della corruzione (L. n. 190/2012) trova la sua massima espressione nel D.lgs. n. 33/2013 (il cd. Decreto Trasparenza). Tale decreto ha unificato gli obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni, istituendo il diritto di accesso civico generalizzato. Con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), il baricentro della trasparenza per gli appalti si è spostato sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'ANAC.

L'art. 28 del Codice impone alle stazioni appaltanti di trasmettere i dati sull'intero ciclo di vita dei contratti tramite piattaforme digitali certificate (PAD). La trasparenza è garantita dal collegamento ipertestuale diretto tra la sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti istituzionali e la BDNCP, dove i dati (oggetto, operatori, aggiudicatari, tempi e somme liquidate) sono pubblicati in formato aperto. A pieno regime, dall'home page del Piattaforma Unica della Trasparenza (PUT) di ANAC, sezione "Contratti Pubblici", è possibile accedere direttamente ai dati della BDNCP. La Piattaforma, operativa dal 19 settembre 2025, integra il sistema TrasparenzaAI, che utilizza l'intelligenza artificiale per semplificare la vigilanza collaborativa e la consultazione dei dati da parte dei cittadini.

A supporto di una concreta attuazione del principio di trasparenza opera altresì l'AgID, che gestisce il portale Soldi Pubblici, permettendo ai cittadini di monitorare le spese delle PA.

In adempimento agli obblighi sui pagamenti e monitoraggio finanziario, le pubbliche amministrazioni sono tenute – oltre a trasmettere i dati attraverso le PAD – a pubblicare, in una sottosezione chiaramente identificabile del portale "Amministrazione Trasparente", i dati relativi ai flussi finanziari e ai pagamenti, consultabili per tipologia di spesa e beneficiario.

Proprio quest'ultimo decreto n. 33/2013 affida ad ANAC la redazione di modelli standard per la codificazione e la rappresentazione dei dati, garantendo uniformità a livello

nazionale (art. 48). Con la Delibera n. 495 del 25 settembre 2024 , quest'ultima ha quindi provveduto ad approvare il documento “ Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013 ” contenente indicazioni utili per la pubblicazione su requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse. Tale disciplina è stata recentemente rivista e affinata da due provvedimenti chiave del 3 dicembre 2025:

− Delibera n. 481/2025 : ha aggiornato i modelli relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4-bis) e ai controlli (art. 31), integrando le osservazioni tecniche di AgID. Questi standard, pienamente efficaci dal 22 gennaio 2026, costituiscono oggi il riferimento unico per la pubblicazione dei dati nelle sezioni “Amministrazione Trasparente”;

− Delibera n. 497/2025 : ha introdotto 5 nuovi schemi per la qualità e la validazione dei dati , definendo i meccanismi di garanzia e i poteri sostitutivi attivabili in caso di inadempienza. Gli schemi prodotti da ANAC costituiranno base per la Piattaforma Unica della Trasparenza, così consolidando il passaggio dalla trasparenza “formale” alla trasparenza “digitale nativa”.

Tra questi nuovi schemi è stato omesso quello relativo all'art. 37 del Decreto Trasparenza, relativo ai contratti pubblici, in attesa dell'allineamento al nuovo Codice dei contratti e alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti. Infatti, come accennato per i contratti pubblici, la trasparenza si attua esclusivamente mediante l'invio dei dati certificati alle PAD, che alimentano automaticamente la BDNCP, esonerando le amministrazioni dalla duplicazione manuale dei dati sui propri siti istituzionali, fermo restando l'obbligo di pubblicazione del link ipertestuale. Pertanto, come specifica l'ANAC con la Delibera n. 497/2025 , limitatamente alla parte lavori, tali obblighi si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 2 del D.Lgs n. 229/2011).

2. Lo schema sui pagamenti: obbligatorio dal 22 gennaio 2026 (art. 4-bis)

Le modifiche introdotte dalla delibera n. 481/2025 segnano un cambio di paradigma: non più elenchi disomogenei di documenti, bensì dati organizzati secondo tassonomie vincolanti e metadati obbligatori. Gli schemi ANAC diventano parametro di valutazione in sede di vigilanza e la non conformità può configurare inadempimento sostanziale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D.lgs. n. 33/2013.

In particolare, l'Allegato 1 della delibera, relativo ai pagamenti (art. 4-bis), impone una struttura tassonomica non modificabile, con dati aggregati, tempi di pagamento e indicatori di ritardo . La sezione “Pagamenti dell'amministrazione” dei siti istituzionali deve essere coerente con il sito soldipubblici.gov.it, il portale che pubblica i dati contabili ufficiali (alimentati da SIOPE+, PCC e fatturazione elettronica), con l'effetto che eventuali scostamenti diventano indicatori di anomalia nella gestione delle commesse .

Da evidenziare che la maggiore trasparenza e quindi facilità di vigilanza sui pagamenti produce effetti anche sul sistema di qualificazione delle SA . Il rispetto dei tempi di pagamento costituisce infatti requisito per la qualificazione alla fase esecutiva ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato II.4 del Codice: la sua mancanza preclude la possibilità di eseguire contratti di importo superiore al proprio livello di qualifica.

3. Lo schema sui tempi di pagamento: in sperimentazione (art. 33)

Con la delibera n. 497/2025 , l'ANAC avvia la sperimentazione volontaria, per dodici mesi , di cinque nuovi schemi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 33/2013, per uniformare e semplificare l'adempimento degli obblighi di trasparenza dei dati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Al termine della sperimentazione potranno essere perfezionati.

Gli schemi riguardano gli obblighi di pubblicazione per le amministrazioni previsti dagli artt.

14, 15-bis, 15-ter, 33 e 41 del d.lgs. 33/2013 (incarichi politici e dirigenziali, incarichi nelle società controllate, nomine giudiziarie e amministrative, tempi di pagamento, trasparenza del SSN). Restano applicabili le “Istruzioni operative” già approvate con le citate delibere n. 495/2024 e, modificate con la citata n. 481/2025.

Tra questi, di particolare interesse per le imprese è lo schema relativo all'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, che – fornendo informazioni preziose per valutare l'affidabilità di una committenza pubblica – riguarda specificamente i tempi di pagamento dell'amministrazione e prevede la pubblicazione di dati strutturati consultabili da qualsiasi impresa creditrice, da qualsiasi altro operatore economico, da qualsiasi cittadino, in attuazione del principio di trasparenza e dell'accesso civico generalizzato.

Come evidenziato dall'ANAC (Atto di segnalazione n. 4 del 24 novembre 2021), il legislatore con l'obbligo, previsto dall'art. 33 del D.lgs. 33/2013, presta particolare attenzione al grave fenomeno dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, interpretando la trasparenza come strumento utile all'emersione e alla riduzione di tale criticità.

Lo schema standardizza tre tipologie di informazioni da pubblicare nella sottosezione “Pagamenti” di Amministrazione Trasparente:

- l' indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, espresso come media ponderata dei giorni di ritardo rispetto alla scadenza;
- l'indicatore trimestrale di tempestività , con il medesimo calcolo ma dettagliato per trimestre;
- l' ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici , con aggiornamento annuale.

L'indicatore è calcolato secondo la Circolare MEF-RGS n. 3/2015 come somma dei giorni effettivi intercorrenti tra scadenza della fattura e pagamento, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. La disciplina si applica ai contratti tra pubbliche amministrazioni e soggetti che svolgono attività d'impresa , inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti; sono esclusi i debiti oggetto di procedure concorsuali e i pagamenti a titolo di risarcimento danni.

V4-26 - In pista il sistema Italia: il nuovo numero di AnceMag su Olimpiadi e infrastrutture come leva di sviluppo

Infrastrutture, sviluppo e futuro del Paese al centro del nuovo numero di Ance Mag, dedicato allo Speciale Olimpiadi invernali Milano Cortina. Dall'intervista al viceministro Edoardo Rixi alle analisi delle firme del giornalismo nazionale sulle ricadute economiche del grande evento, il magazine racconta come le Olimpiadi possano diventare un volano di crescita sostenibile. Spazio anche a grandi eventi, politiche industriali, Piano Casa e sicurezza del territorio. Il numero è disponibile in formato cartaceo e digitale

È online il nuovo numero di Ance Mag, dedicato questa volta allo Speciale Olimpiadi invernali Milano Cortina. Al centro dell'inchiesta di copertina, il ruolo delle infrastrutture come leva di sviluppo per il Paese, tra servizi, economia e sostenibilità. Temi affrontati con il contributo di autorevoli firme del giornalismo italiano. In evidenza l'intervista del Direttore Adriano Baffelli al viceministro Edoardo Rixi, che analizza l'eredità delle Olimpiadi come volano di una crescita equilibrata. Dino Pesole, editorialista del Sole 24 ore, si è soffermato sul tema della crescita dopo la manovra economica del governo. Luisa Grion, Emanuele Imperiali e Umberto Mancini, firme di Repubblica, del Messaggero e del Corriere del Mezzogiorno, hanno fatto il punto sulle ricadute economiche del grande evento delle Olimpiadi sul sistema Paese. Completano il numero approfondimenti su grandi eventi, politiche industriali, Piano Casa e sicurezza del territorio, con uno sguardo concreto al futuro del sistema Italia.

Disponibile in formato cartaceo e digitale

V6-26 - Invito eventi Regione FVG**POLITICHE ABITATIVE: NORME, PROGRAMMI E PROSPETTIVE NELL'AGENDA REGIONALE**

L'Assessore regionale alle Infrastrutture e al Territorio, ing. Cristina Amirante, illustrerà la nuova proposta per la revisione della disciplina a sostegno delle politiche abitative della Regione. Dopo il ciclo di incontri con gli stakeholder – enti locali, aziende territoriali, realtà del terzo settore e rappresentanti istituzionali – questo appuntamento offrirà l'occasione per condividere e approfondire le scelte emerse dal confronto.

L'evoluzione dei contesti economici e sociali rende infatti necessario ripensare le politiche abitative, per renderle realmente efficaci rispetto ai bisogni attuali, senza rinunciare a quei principi che nel nostro territorio hanno rappresentato per anni un riferimento nel sostegno alla casa. Un percorso che si fonda sulla collaborazione istituzionale consolidata e sul costante coordinamento con lo Stato.

L'incontro si terrà lunedì 16 febbraio p.v. dalle ore 9.30 presso l' Auditorium Comelli

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in Via Sabbadini 13 – Udine.

lunedì 16/02/2026
ore 09:30

Auditorium Comelli
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Via Sabbadini 13 - Udine



ASSESSORATO REGIONALE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

POLITICHE ABITATIVE: NORME, PROGRAMMI E PROSPETTIVE NELL'AGENDA REGIONALE

L'Assessore regionale alle Infrastrutture e al Territorio, ing. Cristina Amirante, illustrerà la nuova proposta per la revisione della disciplina a sostegno delle politiche abitative della Regione. Dopo il ciclo di incontri con gli stakeholder – enti locali, aziende territoriali, realtà del terzo settore e rappresentanti istituzionali – questo appuntamento offrirà l'occasione per condividere e approfondire le scelte emerse dal confronto.

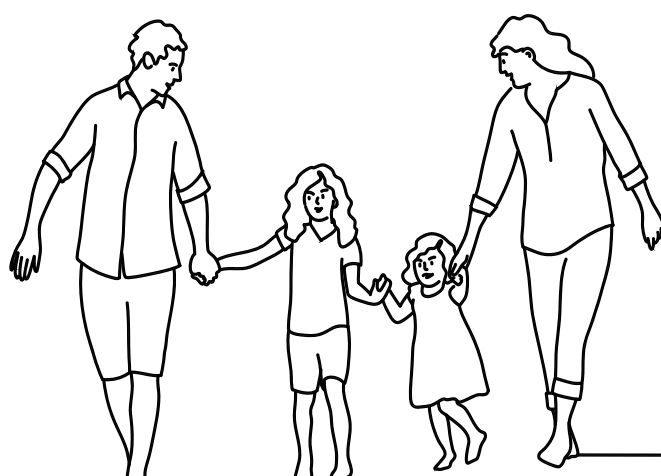
L'evoluzione dei contesti economici e sociali rende infatti necessario ripensare le politiche abitative, per renderle realmente efficaci rispetto ai bisogni attuali, senza rinunciare a quei principi che nel nostro territorio hanno rappresentato per anni un riferimento nel sostegno alla casa. Un percorso che si fonda sulla collaborazione istituzionale consolidata e sul costante coordinamento con lo Stato.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Segreteria organizzativa:

0434.529053

[Segui il link per l'iscrizione >](#)



Seguici su:
www.regione.fvg.it

